




COMUNE DI
CASTELSANTANGELO
sul NERA
(MACERATA)

PIANO REGOLATORE GENERALE
ADEGUATO AL P.T.C. ED AL P.P.A.R.
Variante ricognitiva

APPROVAZIONE DEFINITIVA ATTO CONSILIARE N.31 DEL 15/10/2016



ELABORATO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

visto:

Il Sindaco _____

Il Segretario _____

Il resp. UTC _____

data: _____

il tecnico incaricato:
dott.arch. A. Natalini

INDICE GENERALE.

TITOLO 1 - VALIDITA', ESTENSIONE E MODI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.....	4
CAP. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E VALIDITÀ DEL P.R.G.	4
ART.1 – CARATTERI GENERALI E CONTENUTI DEL P.R.G.	4
ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRG E STRUTTURA DELLE NTA....	8
CAP. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO.	9
ART.3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.	9
ART.4 – ZONE SOGGETTE A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE.	10
ART.5 - COMPARTI EDIFICATORI: FORMAZIONE E CONTENUTI.....	12
ART.6 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA : FORMAZIONE E CONTENUTI.....	13
ART.7 - ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI	15
ART.8 – ZONA SOGGETTE AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO.....	16
ART.9 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....	16
ART.10 - DESTINAZIONI D'USO.....	17
CAP.3 - AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE.	21
ART.11 - INDICAZIONI GENERALI	21
ART.12 - ZONE A: AREE SOGGETTE AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.	21
ART.13 - ZONE B: AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	21
ART.14 - ZONE C: AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE.....	22
ART.15 - ZONE D: AREE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE.....	22
ART.16 - ZONE E: AREE AGRICOLE.....	22
ART.17 - ZONE F: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO.....	22
ART.18 - ZONE RF: AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO.....	23
ART.19 - ZONE DI RISPETTO	23
ART.20 - AMBITI DI TUTELA	23
TITOLO 2 - AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI.	24
CAP. 4 - CENTRO STORICO.	24
ART.21 - CENTRO STORICO.....	24
ART.22 - EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO CENSITI.....	24
CAP. 5 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO.	25
ART 23 – ZONE RESIDENZIALI: NORME COMUNI – DESTINAZIONI.....	25
ART.24 – ZONE “ B “ – “ BA “ - “ C*” - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO.....	25
CAP. 6 - ZONA RESIDENZIALI DI ESPANSIONE.	27
ART.25 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE	27
CAP. 7 ZONE PRODUTTIVE.	30
ART.26 - ZONE PRODUTTIVE MISTE.....	30
ART.27 - ZONE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO	31
CAP. 8 – ZONE AGRICOLE.	33

ART.28 - ZONE AGRICOLE.....	33
ART.29 - ZONA AGRICOLA E1.....	36
ART.30 - ZONE E2 (AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA).....	37
ART.31 - ZONE E3 (AREE AGRICOLE INEDIFICABILI).....	39
ART.32 - ZONE EA (ZONE INDIVIDUATE DAL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI COME RISERVE INTEGRALI).....	40
ART.33 - ZONA EB (ZONE INDIVIDUATE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI COME RISERVE ORIENTATE).....	41
ART. 34 - ZONE EP (ZONE AGRICOLE ADIBITE A PASCOLO).....	41
ART. 35 - ZONE EPB (ZONE AGRICOLE ADIBITE A PASCOLO INTERNE ALLE ZONE EB).....	42
ART. 36 - ZONE ES (ZONE AGRICOLE SPECIALI).....	42
CAP. 9 - ZONE PER ATTREZZATURE DIVERSE - AREE VERDI DI RISPETTO.....	45
ART.37 - STANDARD URBANISTICI.....	45
ART.38 - ZONE A VERDE PUBBLICO.....	45
ART.39 - FASCE DI RISPETTO STRADALE.....	45
ART.40 - AREE PER LA VIABILITÀ E PARCHEGGI.....	46
ART.41 - ZONE F: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO.....	47
ART.42 - ZONE RF: AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO (DEFINIRE RF8).....	50
ART.43 - ZONE DD: AREE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	55
CAP. 10 - VINCOLI GENERALI, PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AZZONAMENTO, VINCOLI DI TUTELA.....	57
ART. 44 - CONFORMITÀ ALLE NORME.....	57
ART. 45 - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ INTERNA ESISTENTE.....	57
ART.46 - VINCOLO CIMITERIALE.....	57
ART 47 - VERDE PRIVATO.....	58
ART.48 - ARTICOLAZIONE NEGLI AMBITI DI TUTELA.....	58
ART.49 - ZONE SOGGETTE A TUTELA DEFINITIVA.....	60
ART.50 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITA'.....	60
ART.51 - ZONE SOGGETTE A TUTELA IDROGEOLOGICA.....	62
ART.52 - ZONE DI TUTELA AMBIENTALE E GEOLOGICA.....	63
ART.53 - SALVAGUARDIA E POTENZIAMENTO DELLE ALBERATURE.....	63
ART.54 - PROTEZIONE DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI.....	65
ART.55 - TUTELA DELLE FONTI.....	65
ART.56 - VARIANTI.....	65
ART.57 - DEROGHE.....	66

TITOLO 3 - MISURE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE.....	67
CAP. 11 - SOTTOSISTEMA IDROGEOLOGICO.	67
ART.58 - RILEVATI E SBANCAMENTI.....	67
ART. 59 - COLTIVAZIONI SU TERRENI IN FORTE PENDENZA	67
ART. 60- PROTEZIONE DELLE STRADE	67
ART. 61 - POZZI IDRICI.....	68
ART. 62- NORME DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA.....	68
CAP. 12 - SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE.	70
1 - INTRODUZIONE	70
2 - TRASPOSIZIONE DEI VINCOLI DEL P.P.A.R.....	71
3 - N.T.A. DEL PTC.....	73
4 - ANALISI DELLE CARATTERISTICHE FLORISTICHE E BOTANICO - VEGETAZIONALI.....	74
5 - CATEGORIE DEL PATRIMONIO BOTANICO - VEGETAZIONALE INDIVIDUATE	75
CAP.13 - SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE.	104
ART.63 - TUTELA DEI CENTRI E NUCLEI STORICI	104
ART.64 - MANUFATTI DI INTERESSE STORICO	104
ART.65 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO.....	105
CAP. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.	106
ART.66 - MISURE DI SALVAGUARDIA.....	106
ART.67 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI VIGENTI.....	106
ART.68 - COSTRUZIONI INIZIATE.....	106
ART.69 - ESENZIONI.....	106
ART.70 - ENTRATA IN VIGORE DELLE N.T.A. DEL P.R.G.....	106

TITOLO 1 - VALIDITA', ESTENSIONE E MODI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

CAP. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E VALIDITÀ DEL P.R.G.

ART.1 - CARATTERI GENERALI E CONTENUTI DEL P.R.G.

Il territorio del Comune di Castelsantangelo sul Nera viene interessato dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.), del quale le presenti Norme Tecniche di Attuazione e i relativi elaborati grafici e illustrativi, costituiscono parte integrante.

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati, di cui hanno valore prescrittivo le tavole evidenziate in colore grigio.

LE TAVOLE AVENTI VALORE PRESCRITTIVO SONO EVIDENZIATE IN GRIGIO.

TAV 1	RELAZIONE STORICA. <ul style="list-style-type: none">• RELAZIONE TECNICA.• DIMENSIONAMENTO.• VERIFICHE P.T.C..	
TAV 1BIS	- DIMENSIONAMENTO E STANDARD.	
TAV 2.1	- RAPPORTO INSEDIATIVO - ZONA NORD	SCALA 1:5.000
TAV 2.1A	- SCHEMI DIACRONICI: ETÀ ROMANA E MEDIOEVALE	SCALA 1:5.000
TAV 2.1B	- SCHEMI DIACRONICI: ETÀ MODERNA	SCALA 1:5.000
TAV 2.2	- RAPPORTO INSEDIATIVO - ZONA SUD	SCALA 1:5.000
TAV 2.3	- RAPPORTO INSEDIATIVO - CAPOLUOGO	SCALA 1:2.000
TAV 3.1	- TENDENZE IN ATTO - NORD	SCALA 1:10.000
TAV 3.2	- TENDENZE IN ATTO - SUD	SCALA 1:10.000
TAV 4.1	- CENSIMENTO DEGLI EDIFICI EXTRAURBANI PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO	SCALA 1:5.000
TAV 4.2	- CENSIMENTO DEGLI EDIFICI EXTRAURBANI SCHEDE EDIFICI	
TAV 5.1 _P	- TRASPOSIZIONE PASSIVA DEI VINCOLI PPAR	SCALA 1:10.000
TAV 5.1 _A	- TRASPOSIZIONE ATTIVA DEI VINCOLI PPAR	SCALA 1:10.000
TAV 5.1 _S	- CONFRONTO TRA LA TRASPOSIZIONE PASSIVA E ATTIVA DEI VINCOLI	SCALA 1:10.000
TAV 5.2 _P	- TRASPOSIZIONE PASSIVA DEI VINCOLI PTC	SCALA 1:10.000
TAV 5.2 _A	- TRASPOSIZIONE ATTIVA DEI VINCOLI PTC	SCALA 1:10.000
TAV 5.2 _S	- CONFRONTO TRA LA TRASPOSIZIONE PASSIVA ED ATTIVA VINCOLI PTC	SCALA 1:10.000
TAV 6.8	- AREE ESENTI DALLA PRESCRIZIONI DEL PTC E DEL PPAR	SCALA 1:5.000
TRASPOSIZIONE PASSIVA P.P.A.R.		
TAV 5.1 _{S_P}	SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE	SCALA 1:5.000
TAV 5.1 _{G_P}	SOTTOSISTEMA GEOMORFOLOGICO	SCALA 1:10.000
TAV 5.1 _{B_P}	SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE	SCALA 1:10.000
TRASPOSIZIONE ATTIVA P.P.A.R.		
TAV 5.1 _{S_A}	SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE	SCALA 1:5.000
TAV 5.1 _{S_F}	RELAZIONE FOTOGRAFICA	

	CENTRI E NUCLEI STORICI	SCALA 1:5.000
TAV 5.1 ^G _A	SOTTOSISTEMA GEOMORFOLOGICO	SCALA 1:10.000
TAV 5.1 ^B _A	SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE	SCALA 1:10.000

CONFRONTO TRASPOSIZIONE ATTIVA/PASSIVA P.P.A.R.

TAV 5.1 ^S _C	SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE	SCALA 1:5.000
TAV 5.1 ^S _R	RELAZIONE SULLA DEFINIZIONE DEI VINCOLI DEFINITIVI DEL SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE	

AMBITI P.T.C.

TAV 5.2 _P	TRASPOSIZIONE PASSIVA P.T.C.	SCALA 1:5.000
TAV 13 -	CARTA DEU GRANDI RISCHI	SCALA 1:10.000
TAV 16 -	CARTA DELLO STANDARD DI PROGETTO	SCALA 1:5.000

AZZONAMENTO - STATO ATTUALE.

TAV A.0	PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI	SCALA 1:10.000
TAV A.1	AZZONAMENTO - ZONA NORD	SCALA 1:5.000
TAV A.2	AZZONAMENTO - ZONA CENTRO	SCALA 1:5.000
TAV A.3	AZZONAMENTO - ZONA SUD	SCALA 1:5.000
TAV A.4	AZZONAMENTO CAPOLUOGO, NOCRIA, PIAN DELL'ARCO, VALLINFANTE E MACCHIE	SCALA 1:2.000
TAV A.5	AZZONAMENTO NOCELLETO, RAPEGNA, GUALDO, SPINA DI GUALDO E M. PRATA	SCALA 1:2.000

AZZONAMENTO - STATO DI PROGETTO.

TAV P.0	PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI	SCALA 1:10.000
TAV P.1	AZZONAMENTO - ZONA NORD	SCALA 1:5.000
TAV P.2	AZZONAMENTO - ZONA CENTRO	SCALA 1:5.000
TAV P.3	AZZONAMENTO - ZONA SUD	SCALA 1:5.000
TAV P.4	AZZONAMENTO CAPOLUOGO, NOCRIA, PIAN DELL'ARCO, VALLINFANTE E MACCHIE	SCALA 1:2.000
	SPINA DI GUALDO E M. PRATA	SCALA 1:2.000

ELABORATI.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

RELAZIONE TECNICA.TAV P.5 AZZONAMENTO NOCELLETO, RAPEGNA, GUALDO,

INDAGINI GEOLOGICHE-GEOMORFOLOGICHE:

RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE - INTERO TERRITORIO COMUNALE;
RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE - AREE DI ESPANSIONE;
CENSIMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE;
INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA DI II FASE PER LA ZONA RF4S IN LOCALITÀ MONTE SPINA
DI GUALDO;
INTEGRAZIONE ALLE PRESCRIZIONI;
RELAZIONE GEOLOGICA INTEGRATIVA - NOCRIA EST;
TAV 1 A: CARTA GEOLOGICA (SCALA 1:10.000);

TAV 1 B: CARTA GEOLOGICA	(SCALA 1:10.000);
TAV 2 A: CARTA GEOMORFOLOGIA	(SCALA 1:10.000);
TAV 2 B: CARTA GEOMORFOLOGIA	(SCALA 1:10.000);
TAV 3 A: CARTA ALTIMETRICA	(SCALA 1:10.000);
TAV 3 B: CARTA ALTIMETRICA	(SCALA 1:10.000);
TAV 4 A: CARTA IDROGEOLOGICA	(SCALA 1:10.000);
TAV 4 B: CARTA IDROGEOLOGICA	(SCALA 1:10.000);
TAV 5 A: CARTA DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE	(SCALA 1:10.000);
TAV 5 B: CARTA DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE	(SCALA 1:10.000);
TAV 6 A: CARTA DELLE TUTELE SECONDO IL P.P.A.R.	(SCALA 1:10.000);
TAV 6 B: CARTA DELLE TUTELE SECONDO IL P.P.A.R.	(SCALA 1:10.000);
TAV 7: SEZIONI GEOLOGICHE	(SCALA 1:10.000);
TAV 8 A: CARTA DEL CENSIMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE	(SCALA 1:10.000);
TAV 8 B: CARTA DEL CENSIMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE	(SCALA 1:10.000);
TAV 9 A: TRASPOSIZIONE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	(SCALA 1:10.000);
TAV 9 B: TRASPOSIZIONE PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	(SCALA 1:10.000);
TAV 10 A: CARTA GRANDI RISCHI	(SCALA 1:10.000);
TAV 10 B: CARTA GRANDI RISCHI	(SCALA 1:10.000);
TAV 1.1: CARTA GEOLOGICA – NOCELLETO	(SCALA 1:2.000);
TAV 1.2: CARTA GEOMORFOLOGICA – NOCELLETO	(SCALA 1:2.000);
TAV 1.3: CARTA LITOTECNICA – NOCELLETO	(SCALA 1:2.000);
TAV 1.4: CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – NOCELLETO	(SCALA 1:2.000);
TAV 1.5: CARTA DELLE PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI – NOCELLETO	(SCALA 1:2.000);
TAV 2.1: CARTA GEOLOGICA – GUALDO	(SCALA 1:2.000);
TAV 2.2: CARTA GEOMORFOLOGICA – GUALDO	(SCALA 1:2.000);
TAV 2.3: CARTA LITOTECNICA – GUALDO	(SCALA 1:2.000);
TAV 2.4: CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – GUALDO;	(SCALA 1:2.000);
TAV 2.5: CARTA DELLE PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI – GUALDO	(SCALA 1:2.000);
TAV 3.1: CARTA GEOLOGICA – VALLINFANTE	(SCALA 1:2.000);
TAV 3.2: CARTA GEOMORFOLOGICA – VALLINFANTE	(SCALA 1:2.000);
TAV 3.3: CARTA LITOTECNICA – VALLINFANTE	(SCALA 1:2.000);
TAV 3.4: CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – VALLINFANTE;	(SCALA 1:2.000);
TAV 3.5: CARTA DELLE PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI – VALLINFANTE	(SCALA 1:2.000);
TAV 4.1: CARTA GEOLOGICA – NOCRIA	(SCALA 1:2.000);
TAV 4.2: CARTA GEOMORFOLOGICA – NOCRIA	(SCALA 1:2.000);
TAV 4.3: CARTA LITOTECNICA – NOCRIA	(SCALA 1:2.000);
TAV 4.4: CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – NOCRIA	(SCALA 1:2.000);
TAV 4.5: CARTA DELLE PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI – NOCRIA	(SCALA 1:2.000);
TAV 11.A – CARTA DELLA TRASPOSIZIONE PASSIVA DELLE CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA DEL PTC	SCALA 1:10.000;
TAV 11.B – CARTA DELLA TRASPOSIZIONE PASSIVA DELLE CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA DEL PTC	SCALA 1:10.000
TAV 12.A – CARTA DELLA DELIMITAZIONE DEFINITIVA DELLE CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DEL PTC	SCALA 1:10.000
TAV 12.B – CARTA DELLA DELIMITAZIONE DEFINITIVA DELLE CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DEL PTC	SCALA 1:10.000
TAV 13.A – CARTA DELLA DELIMITAZIONE DEFINITIVA DELLE CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DEL PPAR	SCALA 1:10.000

TAV 13.B - CARTA DELLA DELIMITAZIONE DEFINITIVA DELLE CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DEL PTC	SCALA 1:10.000
TAV 14.A - CARTA DELLA DELIMITAZIONE DEFINITIVA DEI VINCOLI DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA	SCALA 1:10.000
TAV 14.B - CARTA DELLA DELIMITAZIONE DEFINITIVA DEI VINCOLI DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA	SCALA 1:10.000
TAV 15-A - SCHEMA MORFOLOGICO	SCALA 1:10.000
TAV 15-B - SCHEMA MORFOLOGICO	SCALA 1:10.000
TAV 5.2A - TRASPOSIZIONE ATTIVA DEI VINCOLI	SCALA 1:10.000

ANALISI BOTANICO VEGETAZIONALE.

RELAZIONE

TAV. BT - CARTA DEI VINCOLI DEL P.P.A.R.

TAV. BA - CARTA BOTANICO-VEGETAZIONALE; AMBITI DI TUTELA; AREE PER IL POTENZIAMENTO E LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ.

RELAZIONE DI INCIDENZA AI SIC E ZPS CHE INTERESSANO IL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSANTANGELO

TAV BD - AREE PER LA SALVAGUARDIA ED IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

TAV BTP - TRASPOSIZIONE PASSIVA DEI VINCOLO DEL P.P.A.R. E P.T.C.

TAV BTA - AMBITI DI TUTELA ATTIVA PER LA VEGETAZIONE

LEGENDA CARTA DELLA VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TAV BC (A) - AREE PER LA SALVAGUARDIA E IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ;

TAV BC (B) - AREE PER LA SALVAGUARDIA E IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ;

TAV BTP 1 -TRASPOSIZIONE PASSIVA DEI VINCOLO DEL P.P.A.R. E P.T.C.

TAV BTP 2 (A) - TRASPOSIZIONE PASSIVA DEI VINCOLO DEL P.P.A.R. E P.T.C.

TAV BTP 2 (B) -TRASPOSIZIONE PASSIVA DEI VINCOLO DEL P.P.A.R. E P.T.C.

TAV BTP 3 (A) - TRASPOSIZIONE PASSIVA DEI VINCOLO DEL P.P.A.R. E P.T.C.

TAV BTP 3 (B) - TRASPOSIZIONE PASSIVA DEI VINCOLO DEL P.P.A.R. E P.T.C.

TAV BTA (A) - AMBITI DI TUTELA ATTIVA PER LA VEGETAZIONE;

TAV BTA (B) - AMBITI DI TUTELA ATTIVA PER LA VEGETAZIONE;

Al fine dell'interpretazione degli elaborati grafici costituenti il Piano vale la legenda ad essi allegata con la relativa simbologia.

La presenza di retinatura più spessa presente in alcune zonizzazioni del piano, individua in genere aree sulle quali non è possibile alcuna edificazione ovvero aree destinate al reperimento di standard pubblici (tale retinatura possono essere presenti in zone B – C – F – RF – già presenti nella legenda delle tavole grafiche).

Nei casi in cui si riscontri una non corrispondenza fra i vari elaborati del Piano, le prescrizioni delle presenti norme prevalgono sugli elaborati grafici.

Nel caso di non corrispondenza fra elaborati grafici in scala diversa, prevalgono le tavole di progetto a scala maggiore (1:2.000).

Nei casi di non coincidenza tra norme più generali e norme specifiche, si applica comunque la disposizione più restrittiva.

ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRG E STRUTTURA DELLE NTA

Il presente strumento urbanistico costituisce il Piano Regolatore Generale del Comune di Castelsantangelo sul Nera , elaborato ai sensi della L. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme regionali contenute nella LR 34/92 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le NTA del PPAR approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 197 del 31/11/1989 e secondo le NTA del PTC approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 75 del 11/12/2001.

Esso sostituisce, pertanto, il precedente P.R.G. e le relative e successive varianti e deve ritenersi adeguato al PPAR ai sensi dell'ART.27 bis delle relative NTA ed adeguato al PTC ai sensi dell'ART.5 delle relative NTA.

Il campo di applicazione del PRG è costituito dall'intero territorio comunale, al quale si riferiscono le previsioni contenute negli elaborati elencati al precedente articolo.

Gli edifici esistenti in contrasto con il Piano, in assenza di Piani Urbanistici Attuativi, sono suscettibili di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo esclusivamente per essere adeguati alle previsioni di Piano.

Il PRG ha validità giuridica a tempo indeterminato e può essere soggetto a varianti nei modi e con le procedure di legge.

Le presenti norme disciplinano l'attuazione delle previsioni del presente piano, la formazione degli strumenti urbanistici esecutivi e l'esecuzione degli interventi edificatori diretti.

CAP. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO.

ART.3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il Piano si attua attraverso intervento urbanistico preventivo e/o intervento edilizio diretto.

L'intervento urbanistico preventivo, al quale sono obbligatoriamente soggette le zone e sottozone perimetrate con il corrispondente segno grafico nelle planimetrie di piano nonché quelle in cui l'Autorità Comunale intende avvalersi della facoltà di cui al successivo ART.5, condiziona il rilascio del Permesso di Costruire ai sensi DPR 6/6/2001, n.380, alla preliminare approvazione dei seguenti Piani attuativi:

Piani attuativi di iniziativa pubblica:

- Piani Particolareggiati di Attuazione (P.P.) di cui all'ART.n.°13 della Legge N.°1150/42;
- Piani di Recupero (P.R.) di cui all'ART.n.°28 della Legge N.°457/78.

Piani attuativi di iniziativa privata:

- Piani di Lottizzazione Convenzionata (P.L.) di cui agli ART.n.°8 e 17 della Legge N.°765/67.
- Piani di Recupero (P.R.) di cui all'ART.n.°30 della Legge N.°457/78.

In tutte le zone del territorio Comunale dove non è prescritto l'intervento urbanistico preventivo e fatte salve quelle in cui l'Autorità Comunale intende avvalersi della facoltà di cui al successivo Articolo 5, il Piano si attua per intervento edilizio diretto subordinato al rilascio del permesso di costruire.

Nelle zone dove è prescritto l'intervento urbanistico preventivo, successivamente all'approvazione di questo, si applica l'intervento edilizio diretto, che è comunque subordinato alla corresponsione del contributo di cui all'ART.16 del DPR 6/6/2001, n.380, ove dovuto.

L'indicazione, tra le modalità di attuazione delle singole zone o sottozone, di procedere, oltre che per piani di iniziativa privata anche attraverso piani di iniziativa pubblica, sottintende la priorità che il Comune si riserva nell'elaborazione dei prescritti piani attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.

Le modalità di esercizio dell'iniziativa pubblica si concretizzano nella possibilità di procedere, oltre che alla progettazione delle aree, anche all'esecuzione diretta degli interventi previo esproprio delle aree necessarie o demandando in alternativa ai soggetti privati la fase attuativa, previo convenzionamento.

Qualora tra le modalità di attuazione delle singole zone o sottozone, sia esclusivamente prevista la sola iniziativa pubblica la stessa sottintende l'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio e quindi soggetto al regime di decadenza secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le previsioni di cui ai successivi articoli 8 e 9 delle presenti N.T.A. si intendono automaticamente adeguate alle previsioni del Piano per il Parco derivanti dalla approvazione definitiva del Piano stesso in corso presso le competenti Regioni Marche ed Umbria.

ART.4 - ZONE SOGGETTE A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE.

Nelle zone soggette ai Piani Particolareggiati di cui al presente P.R.G. non è consentita alcuna costruzione prima dell'approvazione da parte del Comune del piano stesso, salvo il recupero edilizio degli edifici esistenti, anche attraverso interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, così come previsto nel D.P.R. 380-2001.

Il Comune è tenuto alla predisposizione e alla approvazione dei Piani Particolareggiati Esecutivi individuati come di iniziativa pubblica, nei soli comparti individuati sulle tavole P.R.G.

E' facoltà del Comune procedere alla formazione di Piani PEEP o PIP, con le procedure consentite dalla legge, qualora ricorrano esigenze di interesse pubblico.

Il Comune altresì ha facoltà di consentire ad Enti Pubblici e privati proprietari, in conformità alle prescrizioni del P.R.G. e delle presenti norme, di assumere iniziative per lo studio e l'attuazione dei Piani Attuativi individuati nelle tavole di piano. I detti Enti e privati dovranno, a mezzo di specifica convenzione con il Comune, assumere a proprio carico tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi all'attuazione dei Piani, impegnandosi a completare

tale attuazione entro i termini concordati, e dovranno prestare adeguata cauzione a garanzia degli impegni di cui sopra.

I Piani Attuativi delle zone soggette ad intervento urbanistico preventivo sono redatti, adottati ed approvati secondo le modalità e procedure stabilite dalla LR n.34/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme di attuazione dei Piani Attuativi dovranno prevedere, anche attraverso permutate di aree o altri sistemi di compensazione, la ripartizione della volumetria realizzabile, al netto di quella eventualmente destinata alle attrezzature pubbliche, in proporzione alle superfici di proprietà comprese in tali piani; ciò indipendentemente dalle previsioni di Piano con valore prescrittivo e relative all'ubicazione delle aree per zone pubbliche all'interno dei Strumenti Urbanistici Attuativi.

I Piani attuativi dovranno contenere quanto previsto dal Titolo IV della LR n.34/92.

Negli Strumenti Urbanistici Attuativi contenenti previsioni piano volumetriche è consentito prescindere dai limiti di distanza dai fabbricati (Df) e distanza dai confini (Dc) stabiliti per le varie zone dalle presenti norme, con esclusione della zona omogenea A e fatte salve eventuali specifiche prescrizioni per altre zone.

La quantità e la localizzazione delle aree a diversa destinazione eventualmente previste dal Piano all'interno delle zone soggette a Piani Attuativi nonché la rete stradale ed i parcheggi hanno valore indicativo salvo diversa prescrizione di Piano per casi particolari.

All'interno dei Piani Attuativi, così come perimetrati negli elaborati di PIANO le indicazioni delle aree a diversa destinazione possono essere modificate, purché venga mantenuta l'impostazione generale, e rispettate le dotazioni minime di cui al D.M. N.°1444 del 02/04/1968.

I Piani Particolareggiati Esecutivi, i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, i Piani per gli Insediamenti Produttivi, il Piano Particolareggiato per il Centro Storico ed i Piani di Recupero devono comunque contenere:

- l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare, al fine di realizzare gli interventi pubblici, con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere e impianti di interesse generale;

- la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità di intervento e l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planivolumetriche;
- l'individuazione degli immobili o di parte dei medesimi, da espropriare o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi sull'edificato;
- i termini di validità del Piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.

Tali piani, fin dal primo esame dell'Organo Comunale competente (Giunta o Consiglio), dovranno essere corredati dalla documentazione prevista dalle vigenti norme in materia al momento dell'adozione del piano stesso.

ART.5 - COMPARTI EDIFICATORI: FORMAZIONE E CONTENUTI.

Nelle zone perimetrate da comparto edificatorio non potrà essere eseguito alcun intervento senza la preventiva approvazione, da parte del Comune, di un progetto relativo alla medesima area perimetrata.

I proprietari interessati dalla previsione individuata in un medesimo comparto edificatorio e stabilita in sede di approvazione del P.R.G., o successivamente mediante determinazione comunale adottata d'ufficio ovvero a richiesta di qualunque interessato, hanno facoltà di riunirsi in consorzio per l'attuazione degli interventi relativi al comparto.

L'attuazione del comparto dovrà attenersi alle disposizioni dell'ART.32 della L.R. 34/92; le eventuali procedure di esproprio e quanto altro necessario per l'attuazione del presente articolo, verranno regolati da apposita procedura stabilita preventivamente dall'organo competente, il Consiglio Comunale, con delibera preventiva di indirizzo.

I progetti di sistemazione dei comparti edificatori, dovranno contenere:

- la razionalizzazione delle reti stradali, tecniche e tecnologiche, e degli spazi pubblici del comprensorio del comparto;

- la disposizione piano volumetrica degli edifici e tutti i relativi dati quantitativi dei medesimi;
- la sistemazione degli spazi scoperti da destinare a verde, parcheggi e servizi;
- il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria necessarie all'ambito del comparto, comprensivo degli allacci alle reti esistenti;
- un atto d'obbligo notarile unilaterale irrevocabile, adeguatamente garantito, in cui il proponente si obblighi per sé ed per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti, agli allacci alle reti esistenti ed alla corretta esecuzione degli interventi edificatori previsti nel piano di comparto.

E' facoltà dell'Autorità Comunale subordinare l'approvazione del progetto di attuazione dei comparti alla presentazione di progetti esecutivi per edifici singoli che ricadano nel comparto.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di definire il crono programma dei lavori da eseguire, subordinando al rispetto di questo l'eventuale rilascio di permessi a costruire.

E' facoltà del comune individuare ulteriori zone anche se non presenti nel piano, da assoggettare a comparto edificatorio e quindi soggette a progettazione unitaria, quando esistano motivate esigenze di pubblico interesse.

ART.6 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA : FORMAZIONE E CONTENUTI

Nelle zone di espansione, appositamente delimitate nel P.R.G. e non dotate di opere di urbanizzazione, non può essere autorizzata alcuna costruzione prima dell'esecutività del progetto di lottizzazione relativo al comprensorio interessato, che dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui alla normativa vigente in materia, al momento della presentazione del progetto.

I piani di lottizzazione convenzionata devono contenere:

- la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità di intervento e l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- tutti gli elaborati richiesti dalla vigente legge urbanistica regionale, nonché la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni piano volumetriche;
- il computo metrico estimativo ed il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria relative al comparto interessato dal progetto;
- i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità in armonia con i programmi pluriennali di attuazione.

La convenzione che disciplina gli oneri a carico del lottizzante nei confronti del Comune e che deve inoltre prevedere:

- la cessione gratuita, entro termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- le garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta per legge e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;
- i termini temporali di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione;
- le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per l'inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano di intervento, e comunque per il mancato rispetto degli oneri assunti in convenzione.

Negli Strumenti Urbanistici Attuativi contenenti previsioni piano volumetriche è consentito prescindere dai limiti di distanza dai fabbricati (Df) e distanza dai confini (Dc) stabiliti per le varie zone dalle presenti norme, con esclusione della zona omogenea A e fatte salve eventuali specifiche prescrizioni per altre zone.

La quantità e la localizzazione delle aree a diversa destinazione eventualmente previste dal Piano all'interno delle zone soggette a Piani Attuativi nonché la rete stradale ed i parcheggi hanno valore indicativo salvo diversa prescrizione di Piano per casi particolari.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in ordine alle quali la convenzione stabilisce gli impegni e gli obblighi della proprietà, sono quelle indicate dall'ART.n.°4 della Legge N.°847/64 e precisate nelle tabelle A e B allegate al Regolamento Regionale N.°06/77.

Nella convenzione si dovrà inserire l'obbligo di attrezzare le aree cedute dai privati per standard.

Nelle Zone delimitate come Piani di Recupero la proprietà, con le procedure e modalità di cui all'ART.30 della Legge 457/78 e successive modificazioni, può presentare proposte di Piani di Recupero.

ART.7 - ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

I piani di cui agli Artt. 5 e 7 delle presenti norme, sono resi esecutivi dal Comune con le procedure di cui all'ART.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n. 34 nel testo vigente, così come modificata dalla L.R. 19\2002 e successive.

Tutti i piani attuativi, dovranno essere sottoposti ad approvazione del Parco dei Monti Sibillini.

Essi dovranno avere inoltre tra gli elaborati anche un " Progetto paesaggistico (vedasi come riferimento l'ART.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia)".

In tale ambito potrà anche essere prescritta la localizzazione delle aree destinate a standard all'interno della lottizzazione, in porzioni ritenute particolarmente sensibili e, con riferimento alle previsioni del Piano per il Parco, in considerazione della sensibilità di ciascuna area, si potranno definire assetti insediativi adeguati alla locale valenza paesaggistica-ambientale del sito

ART.8 – ZONA SOGGETTE AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO.

In tutte le aree del territorio comunale non interessate da Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione convenzionata, Piani di Comparto Edificatorio, il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, il quale comprende la sistemazione delle aree scoperte, la predisposizione e la realizzazione del sistema di allaccio, a carico del concessionario, alle opere di urbanizzazione esistenti, ovvero l'impegno, debitamente garantito, a realizzare quelle opere eventualmente mancanti, allacci compresi.

Per i progetti che prevedono aumenti di volume, demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o sopraelevazione nonché nuova edificazione, il cui ambito territoriale ricada all'interno di previsioni di zonizzazione del Piano del Parco, non perfettamente compatibili, dovrà altresì essere prevista la redazione di un " Progetto paesaggistico (vedasi come riferimento l'art.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia)" approvato preventivamente dal Parco esteso ad un comparto significativo, limitrofo all'intervento in oggetto. Di concerto con il Comune verrà quindi effettuata una valutazione preliminare della proposta progettuale, indicando il comparto oggetto di progettazione paesaggistica.

Le previsioni di cui agli articoli 8 e 9 delle presenti NTA si intendono automaticamente adeguate alle previsioni del piano per il Parco derivanti dalla approvazione definitiva del piano stesso in corso presso le competenti Regioni Marche ed Umbria.

ART.9 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il presente P.R.G. non individua, nell'ambito delle zone residenziali, alcune aree destinate a Edilizia Economica e Popolare.

Il Comune, ai sensi dell'ART.1 della Legge 167/62, ha tuttavia facoltà, mediante deliberazioni del Consiglio Comunale, di procedere all'individuazione di aree da destinare a Edilizia Economica e Popolare nell'ambito delle zone residenziali previste dal P.R.G.. Il Comune può, altresì, procedere all'esproprio di lotti, o immobili non utilizzati, all'interno delle singole zone residenziali, da destinare alla realizzazione di alloggi economico - popolari.

E' altresì consentito al Comune procedere ad accordi per destinare anche solo porzioni di lottizzazione a edilizia sovvenzionata e/o convenzionata. Le modalità di redazione dei P.E.E.P. ed i relativi espropri sono assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ART.10 - DESTINAZIONI D'USO

Nell'attuazione del Piano, sia per Intervento Edilizio Diretto che per Intervento Urbanistico Preventivo, deve essere indicata la destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati in conformità alle previsioni e prescrizioni presenti nelle presenti norme.

I cambi di destinazione d'uso, anche nel caso di subentri, ed anche nel caso che non comportino interventi edilizi, sono ammessi qualora la nuova destinazione sia compresa tra quelle previste o ammesse per ciascuna zona e sottozona.

In questo caso il rispetto degli standards specifici è richiesto solo laddove la norma stabilisca per il nuovo uso dotazioni superiori a quelle previste per l'uso preesistente, indipendentemente dall'effettiva dotazione.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali destinazioni d'uso con le loro articolazioni.

ELENCO DELLE DESTINAZIONI D'USO

- 1) Residenze - permanenti e temporanee, urbane ed extraurbane;
- 2) Abitazioni collettive - collegi, convitti, conventi, carceri;
- 3) Attrezzature per il campeggio, bungalows;
- 4) Pubblici esercizi - bar, ristoranti, trattorie, pizzerie;
- 5) Attrezzature ricettive - alberghi, pensioni, locande, motels, residences, comprensivi sia delle parti ricettive vere e proprie sia delle parti di servizio, soggiorno e ritrovo;
- 6) Attrezzature per lo spettacolo - cinema, teatri, sale da ballo, centri e sale polivalenti, sale di ritrovo;
- 7) Commercio al dettaglio - singoli esercizi;

- 8) Commercio all'ingrosso - magazzini, depositi e spazi di servizio e supporto;
- 9) Complessi commerciali - centri commerciali, supermercati, grandi magazzini, ipermercati, esercizi commerciali anche singoli con superficie utile complessiva superiore a mq. 500;
- 10) Esposizioni merceologiche;
- 11) Uffici e studi professionali - agenzie varie, attività di servizio alle imprese, ambulatori medici;
- 12) Artigianato di servizio - gommisti, meccanici, elettrauto, carrozzieri, barbieri, parrucchieri, piccola produzione tradizionale;
- 13) Artigianato di produzione e industria - tutti i tipi di attività artigianali e industriali che risultano compatibili con l'ambiente, compresi gli spazi di supporto, gli uffici, i laboratori di ricerca;
- 14) Magazzini - depositi coperti, centri merce, luoghi di raccolta, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci con gli annessi spazi di supporto e servizio;
- 15) Attrezzature di interesse comune - servizi socio-sanitari e assistenziali di quartiere, centri culturali, educativi e ricreativi, a gestione pubblica o convenzionata;
- 16) Attrezzature religiose - edifici per il culto e le opere parrocchiali, istituti religiosi, compresi gli spazi per le attività complementari, ricreative e sportive;
- 17) Scuole - asili nido, scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, comprese le aree scoperte destinate al gioco, al verde ed allo sport;
- 18) Uffici pubblici - sedi dell'Amministrazione Comunale, comprese quelle decentrate, nonché delle altre Amministrazioni Pubbliche;
- 19) Sedi di associazioni - sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali, ricreative;
- 20) Attrezzature e servizi di interesse generale - sanitari ed ospedalieri, culturali e ricreativi di livello superiore, a gestione pubblica o convenzionata; aree libere destinati all'allestimento di campi di emergenza in caso di calamità naturali;

- 21) Attrezzature militari - impianti a servizio delle Forze Armate, della Pubblica Sicurezza, della Protezione Civile, della Guardia di Finanza;
- 22) Attrezzature e servizi tecnici urbani - impianti tecnologici (gas, acqua, energia elettrica, telefoni), stazioni per l'autotrasporto, sedi delle aziende di trasporto pubblico, magazzini e depositi comunali;
- 23) Impianti di depurazione delle acque reflue;
- 24) Attrezzature per il verde - aree di uso pubblico sistemate a verde, percorsi pedonali e ciclabili ed elementi di arredo, destinate alla ricreazione, al gioco, al riposo, al tempo libero;
- 25) Attrezzature per lo sport - impianti e servizi necessari per l'attività sportiva all'aperto ed al chiuso (palestre, piscine coperte, palazzetti), comprensivi degli spazi di servizio;
- 26) Cimiteri;
- 27) Strade - sedi viarie per la circolazione veicolare;
- 28) Spazi pedonali e ciclabili - marciapiedi, piazze pedonali, percorsi pedonali e ciclabili in sede propria;
- 29) Parcheggi pubblici e di uso pubblico, in superficie; piazzali per circhi e giostre;
- 30) Parcheggi pubblici e di uso pubblico multipiano, fuori ed entro terra, comprensivi degli spazi di servizio;
- 31) Stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti;
- 32) Orti urbani, campi urbani, giardini privati, prati urbani;
- 33) Abitazioni a servizio dell'agricoltura e dell'attività zootecnica (ART.4 LR 13/90);
- 34) Fabbricati di servizio all'agricoltura ed alla pastorizia - depositi, fienili, silos, ricoveri, serbatoi idrici (ART.8 LR 13/90);
- 35) Allevamenti zootecnici industriali e lagoni di accumulo (ART.9 LR 13/90);
- 36) Serre (ART.10 LR 13/90);
- 37) Lavorazione di prodotti aziendali - cantine, frigoriferi, caseifici, mangimifici, industrie forestali (ART.11 LR 13/90);
- 38) Infrastrutture agricole ed opere di difesa del suolo;
- 39) Attrezzature agrituristiche;

40) Terreni agricoli e pascoli;

41) Formazioni vegetali naturali (boschi, arbusteti, vegetazione ripariale, ecc.).

Per destinazioni d'uso assimilabili a quelle esemplificate nel presente articolo l'Amministrazione Comunale, in sede di rilascio degli atti autorizzativi, opera per analogia in base a criteri relativi alla domanda di parcheggi ed alla compatibilità con la singola zona e sottozona.

Annessi e garages di pertinenza (ai sensi dell'ART.18 della L. 765/67 e degli artt. 2 e 9 della legge 122/89) quando non specificamente considerati, sono da ritenersi compresi.

CAP.3 - AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART.11 - INDICAZIONI GENERALI

Per l'individuazione delle zone sono stati adottati i criteri stabiliti dal DM 1444/68.

Per l'articolazione delle zone in sottozone sono stati applicati criteri "morfologici" e "tipologici" che hanno portato al riconoscimento ed alla conseguente distinzione delle parti di città e di territorio in funzione di caratteristiche naturali e/o antropiche specifiche.

Tutto il territorio del Comune di Castelsantangelo è suddiviso, dal presente P.R.G., nelle seguenti zone, disciplinate ai fini urbanistici ed edilizi dagli articoli che seguono.

ART.12 - ZONE A: AREE SOGGETTE AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

A Centro Storico (soggetto a Piano Particolareggiato esecutivo).

ART.13 - ZONE B: AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

- B: zone residenziali di completamento.
- BA: zone residenziali di completamento interne e/o limitrofe ai centri storici delle frazioni, comprese all'interno degli ambiti di tutela definitivi dei Centri e nuclei storici previsti dal sottosistema storico culturale del PPAR, nonché ricompresi all'interno dell'ambito di tutela del PAI del Tevere, dove sono previsti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro ed ampliamenti legati all'adeguamento igienico sanitario.
- C*: zone di completamento con intervento diretto convenzionato. Possibilità quindi dell'intervento diretto con l'obbligo di convenzionamento con il comune, di cessione di eventuali aree per standard individuate dal PRG all'interno del comparto e con obbligo di progettazione dell'intero comparto.

ART.14 - ZONE C: AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

- C: zone residenziali di espansione.
- CL: zone residenziali di espansione caratterizzate da lottizzazioni già convenzionate, che il presente piano recepisce nei termini della loro validità.

ART.15 - ZONE D: AREE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

- D: zone produttive miste.
- DB: zone produttive di completamento.
- Dd: distributori di carburante.

ART.16 - ZONE E: AREE AGRICOLE

- E1: zone agricole normali.
- E2: zone agricola di salvaguardia.
- E3: zone agricole inedificabili.
- EA: zone agricole individuate dal parco come riserve integrali.
- EB :zone agricole individuate dal parco come riserve orientate.
- EP : zone agricole adibite a pascolo.
- EBP: zone agricole adibite a pascolo interne alle zone EB.
- ES: zone agricole speciali.

ART.17 - ZONE F: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO.

- Fa: zone destinate ad attrezzature dell'acquedotto (serbatoi, centrali di sollevamento, bottini e depositi).
- Fc: chiese.
- Ff: impianto di fitodepurazione.
- Fg1, Fg2: caserme.
- Fl: attrezzature sociali e di assistenza.
- Fs: attrezzature sportive.
- Fsk: impianti sciistici.

- Fpc: attrezzature e aree per la protezione civile.
- Fq: attrezzature di quartiere.
- Fr: depositi e rimesse.
- Ft: attrezzature turistiche.

ART.18 - ZONE RF: AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO

- RF1: Nocelleto, attrezzatura alberghiera esistente.
- RF2: Gualdo, attrezzatura agriturismo esistente.
- RF3: Fonte Ravarro dell'Acqua, zona per campeggio.
- RF4: Monte Costa, attrezzatura turistica.
- RF4S : Monte Costa, attrezzatura turistica con scheda progetto.
- RF5 : Monte Prata, Attrezzatura turistico ricettiva esistente.
- RF6 : Monte Costa, Attrezzature turistiche - Zona per campeggio.
- RF7: Monte Spina di Gualdo. Attrezzatura alberghiera esistente.
- RF8 : Monte Prata, Attrezzatura turistico ricettiva esistente.

ART.19 - ZONE DI RISPETTO

- Zona di rispetto fluviale.
- Zona di rispetto cimiteriale.
- Fascia di rispetto stradale.

ART.20 - AMBITI DI TUTELA

- Zone soggette a tutela idrogeologica (risorse ambientali, sorgenti e corsi d'acqua.).
- Zone di tutela geologico-ambientale (per dissesti naturali o per cause antropiche).

TITOLO 2 - AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI.

CAP. 4 - CENTRO STORICO.

ART.21 - CENTRO STORICO.

Il centro storico relativo al capoluogo, così come perimetrato nelle planimetrie di progetto del P.R.G., e classificato con la lettera A, è soggetto alla redazione di P.P.C.S. (Piano Particolareggiato del Centro Storico), e deve avere finalità di conservazione ambientale, risanamento edilizio e valorizzazione direzionale.

Sino all'approvazione del piano attuativo, all'interno dell'area perimetrata come centro storico, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché restauro conservativo e ristrutturazione edilizia: tali interventi potranno riguardare anche quei manufatti presenti e già autorizzati durante il periodo del sima del 1997 resisi necessari per migliorare aspetti igienico sanitari.

In luogo del P.P.C.S. il Comune o i privati interessati potranno procedere alla redazione di Piani di Recupero ai sensi della Legge 457/78.

Per interventi diretti valgono gli indici e parametri di cui all'ART.7 del DM 1444/68.

DESTINAZIONI D'USO GENERALI:

All'interno delle zone A, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso definite al precedente ART.10 ai punti: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 39.

ART.22 - EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO CENSITI

Nelle tavole di azionamento e nell'elaborato " Censimento degli edifici extraurbani ", vengono individuati e censiti i beni architettonici extraurbani. Per questi, sono indicati tutti gli interventi effettuabili in ciascun singolo caso.

CAP. 5 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO.

ART 23 - ZONE RESIDENZIALI: NORME COMUNI - DESTINAZIONI.

Nelle zone residenziali sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso anche all'interno dello stesso fabbricato, compatibili con la residenza stessa, definite al precedente ART.10 ai punti: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 15 - 16- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 -25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 39.

E' facoltà dell'Autorità comunale vietare alcune delle precedenti destinazioni, nei casi in cui tali destinazioni pregiudichino il razionale assetto urbanistico della zona, o turbino le caratteristiche funzionali ed estetiche di ambienti stradali ed edilizi consolidati.

In tutte le zone con destinazione residenziale o residenziale mista, il Comune ha facoltà di formare, ai sensi della legge 167/62 e successive modifiche ed integrazioni, *Piani di Zona* per L'Edilizia Economica e Popolare con le procedure di attivazioni di cui sopra.

Per i nuovi interventi di edificazione, in sede esecutiva dovranno essere effettuate approfondite indagini ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e della Circ. Min. LL.PP. del 24 Settembre 1988 (*Norme Tecniche per lo studio delle Terre e delle Rocce*).

ART.24 - ZONE " B " - " BA " - " C*" - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO.

Costituiscono l'ambito urbano consolidato più esteso, sia relativamente al capoluogo che ai nuclei delle frazioni, e coincidono con le destinazioni B, in alcuni con le zone BA, e con le zone C*.

Zone BA: sono le zone di completamento, classificate con la sigla **BA**, ubicate all'interno o limitrofe ad aree interessate dalla tutela definitiva, così come individuate dal P.P.A.R. in ordine alla tutela dei nuclei e centri storici, nonché ricompresi all'interno dell'ambito di tutela del PAI del Tevere. In tali zone sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. La destinazione delle suddette zone è prevalentemente residenziale con possibilità di svolgere le attività di cui al precedente articolo 23.

Le distanze dei fabbricati dalle strade dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'ART.9 del D. M. 1444/68.

Zone B: sono tutte le zone di completamento, classificate con la lettera **B**, per le quali sussistono i presupposti di cui al D.M. 1444/68, per essere definite tali. In tali zone sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, sopraelevazione, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti parametri:

- densità fabbricativa massima fondiaria: 2,00 mc/mq;
- numero massimo dei piani fuori terra: 3;
- altezza massima degli edifici: ml. 10,50;
- distanza tra fabbricati o corpi di fabbricato: non inferiore all'altezza del corpo del fabbricato da edificare, con minimo assoluto di ml. 10,00;
- distanza dai confini interni: non inferiore a $\frac{1}{2}$ dell'altezza del corpo di fabbricato da edificare, con minimo assoluto di ml. 5,00;
- distanza minima dal filo strada: ml. 5,00.

La destinazione delle suddette zone è prevalentemente residenziale con possibilità di svolgere le attività di cui al precedente articolo 23.

Le distanze dei fabbricati dalle strade dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'ART.9 del D. M. 1444/68.

Le opere si attuano a mezzo di intervento edilizio diretto, ai sensi del precedente ART.13, salva la facoltà del Comune di attivare, ove lo ritenga opportuno, le procedure del comparto edificatorio di cui agli ART.8 e 9 delle presenti norme.

Zone C*: sono le zone di completamento convenzionato, cioè zone di completamento per il quale il piano ha riconosciuto la necessità di subordinare l'intervento diretto al convenzionamento con il comune per l'eventuale cessione di spazi pubblici individuati dal PRG, con l'obbligo della progettazione unitaria e con l'obbligo della corresponsione dei contributi di cui al DPR 380-01.

Per tali zone valgono i parametri urbanistici e le destinazioni delle zone B.


CAP. 6 - ZONA RESIDENZIALI DI ESPANSIONE.

ART.25 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

Costituiscono l'ambito di espansione dell'abitato del capoluogo e delle frazioni; sono localizzate all'intorno delle preesistenti previsioni residenziali, in parte attuate, e vengono identificate nelle planimetrie di piano con le sigle **C** e **CL**.

Le aree classificate come **CL** sono le zone già dotate di piano attuativo e convenzionate e come tali riconfermate dal P.R.G.

Si riportano di seguito le NTA della vigente CL sita in loc. Nocria:

ESTRALCIO NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE P.F. VIGENTE				
ZONA C ₁				
INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE mc/mq		1		
FRAMMENTAZIONE	AREE PER L'ISTRUZIONE mq/ab	4		
	ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE mq/ab	2		
	SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI mq/ab	4		
	PARCHEGGI PUBBLICI mq/ab	2		
DESTINAZIONE D'USO		RESIDENZIALE		
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA mc/mq		1.24		
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO mq		500		
		DISTACCO MINIMO DAGLI EDIFICI DAI CONFINI	ALTEZZA m	7.5
			INDICE DI COPERTURA mq/mq	1/6
			NUMERO DEI PIANI	2
			IN RAPPORTO ALL' ALTEZZA m/m	1/1
			ASSOLUTO m	5
			IN RAPPORTO ALL' ALTEZZA m/m	1/2
			ASSOLUTO m	10
SONO CONSENTITI MOVIMENTI DI TERRA AVENTI COME ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE DI SBANCAMENTO PARI A M.210				
RESCRIZIONI PARTICOLARI		ABITAZIONI SINGOLE (MONOFAMILIARI - PLURIFAMILIARI) O A SCHIERA - NEGOZI SE PREVISTI DAI P.L. OBBLIGO DI LOTTIZZAZIONE		

La normativa che segue riguarda quindi esclusivamente le zone classificate, e individuate nelle planimetrie, con la sigla **C**.

La destinazione delle suddette zone è prevalentemente residenziale con possibilità di svolgere le attività così come definite dal precedente articolo

10 ai punti: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 15 - 16- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 -25 - 27 - 28 - 29 - 32 - 39.

Le tipologie degli edifici dovranno essere prevalentemente isolate ovvero a schiera.

Le destinazioni di aree per la viabilità, parcheggi, per verde ed attrezzature di quartiere, laddove risultino individuate all'interno dei perimetri di attuazione unitaria, hanno valore prescrittivo come dimensione minima, da verificare in relazione alle norme sugli standard urbanistici, mentre hanno valore indicativo riguardo forma e localizzazione planimetrica e possono liberamente variare in funzione del progetto del P.P.E. .

Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- densità territoriale massima: 0,4 mc/mq da computare sull'area definita dal perimetro di attuazione unitaria;
- numero massimo di piani fuori terra: uno, oltre ad un eventuale piano attico esteso a non più di $\frac{2}{3}$ della superficie del piano sottostante, e ad un eventuale piano interrato o seminterrato;
- altezza massima degli edifici: ml. 4,50, oltre a ml. 3,00 per l'eventuale piano attico;
- distanza tra fabbricati o corpi di fabbricato non inferiore all'altezza del corpo di fabbricato da edificare, con minimo assoluto di ml. 10,00;
- distanza dai confini interni non inferiore a $\frac{1}{2}$ dell'altezza del corpo di fabbricato da edificare, con minimo assoluto di ml.5,00;
- le distanze dei fabbricati dalle strade dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'ART.9 del D.M. 1444/68.

Potranno essere previste distanze diverse tra fabbricati e tra questi e le strade di servizio ove gli strumenti urbanistici esecutivi contengano previsioni piano volumetriche specifiche.

Per le aree C di espansione residenziale previste in località Nocria e Gualdo dovrà essere garantita la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da evitare erosioni e ruscellamenti superficiali.

Per le aree C di espansione residenziale e C* del precedente articolo, dovranno essere recepite le prescrizioni impartite per le aree con penalià media riportate nella Relazione Geologica Generale - aree di espansione - indagini di II fase.

Per l'area C prevista a Vallinfante ovest devono essere effettuati interventi rivolti alla regimazione delle acque superficiali e di manutenzione idrogeologica del fosso sotteso di S.Pietro, e dovranno essere adottati opportuni accorgimenti al medesimo fine e per un'impermeabilizzazione delle aree eventualmente destinate al parcheggio, con convogliamento nella pubblica fognatura delle acque di dilavamento. In tale area, la realizzazione di locali interrati e seminterrati è subordinata all'effettuazione di specifiche indagini che dimostrino la non interferenza con la falda idrica.

Per la previsione in località Nocelleto dovranno essere adottati opportuni accorgimenti al fine di garantire un'adeguata regimazione delle acque superficiali e un'impermeabilizzazione delle aree eventualmente destinate al parcheggio, con convogliamento nella pubblica fognatura delle acque di dilavamento. In tale località, tenuto conto della quota della piezometrica e della tipologia del terreno sono vietati i locali seminterrati ed interrati.

CAP. 7 ZONE PRODUTTIVE.

ART.26 - ZONE PRODUTTIVE MISTE

Le zone classificate come **D** negli elaborati, possono essere utilizzate prioritariamente per la piccola impresa, con particolare riferimento all'artigianato e alla trasformazione dei prodotti tipici. Inoltre potranno essere consentite destinazioni produttive, commerciali, artigianali, inerenti sia il processo produttivo (stabilimenti, officine, laboratori ecc.) che quello direzionale e commerciale connesso, nonché per attività di supporto a quelle produttive, quali ricerca e terziario avanzato, attività amministrative, finanziarie e di rappresentanza, attività commerciali all'ingrosso e stoccaggio delle merci, attività fieristiche, di esposizione e mostre, supermercati e centri commerciali.

Sono inoltre consentite le attività al servizio delle maestranze, quali locali di soggiorno, mense aziendali , ecc. .

La distribuzione di tutte le attività ammesse sarà localizzata e proporzionalmente stabilita dai singoli strumenti urbanistici attuativi.

All'interno delle zone D sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso definite al precedente ART.10 ai punti: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 -14 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29.

E' rigorosamente vietata la costruzione di abitazioni singole o collettive, con la sola eccezione dell'abitazione del custode o del titolare di ciascun complesso produttivo o commerciale , contenuta nel limite massimo di mq. 120 utili per ogni insediamento.

Su conforme parere delle autorità sanitarie competenti, è vietato l'insediamento d'industrie che determinino pericolo per la sicurezza e l'igiene delle zone circostanti.

Le costruzioni nelle zone industriali dovranno rispettare un rapporto di copertura di 6/10 riservando 1/10 dell'area della formazione di parcheggi privati e i 3/10 alla formazione di strade o piazzali o sistemazioni alberate.

Le distanze minime dai confini e dal filo stradale dovranno essere non inferiori a ml. 10,00 .

La densità fabbricativa fondiaria dovrà essere non superiore a 3,00 mc/mq e l'altezza massima degli edifici a ml. 10,00.

E' ammessa deroga alla misura dell'altezza massima per particolari strutture (camini, serbatoi, silos e simili), fino ad un limite massimo di ml. 20,00.

Dette zone si attuano mediante:

- Piani Particolareggiati Esecutivi di iniziativa comunale;
- Piani di Lottizzazione Convenzionata (P.L.) di iniziativa privata;
- ovvero mediante Piani per Insediamenti Produttivi da formare ai sensi dell'ART.27 della legge 865/71, anche su porzioni delle aree D1.

I piani di cui sopra dovranno essere attuati per l'intera estensione delle aree D, come perimetrale sulle planimetrie di P.R.G. ovvero per stralci funzionali, purché inquadrati in un progetto di massima all'intero comprensorio.

In sede di piano di lottizzazione dovranno essere recepite le prescrizioni impartite per le aree con penalità media riportate nella Relazione Geologica Generale – aree di espansione.

Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti al fine di garantire un'adeguata regimazione delle acque superficiali e un'impermeabilizzazione delle aree eventualmente destinate al parcheggio e/o allo stoccaggio dei materiali.

Per i nuovi interventi di edificazione, in sede esecutiva dovranno essere effettuate approfondite indagini ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e della Circ. Min. LL.PP. del 24 Settembre 1988 (*Norme Tecniche per lo studio delle Terre e delle Rocce*).

ART.27 - ZONE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO

La zona classificata come **DB** negli elaborati corrisponde alla nuova zona produttiva, ubicata lungo la Strada Provinciale Visso - Castelsantangelo sul Nera – Madonna della Cona.

E' l'area destinata ad insediamenti produttivi del Comune di Castelsantangelo sul Nera.

Parametri edilizi:

- Indice di Fabbricabilità Fondiaria (I.F.) = 1,5 mc/mq nel caso di destinazione artigianale e residenziale:
- I.F. = 3 mc/mq per attività produttiva oltre ad un appartamento per ogni capannone per del custode.
- Numero dei Piani Fuori Terra (N.P.F.T.) = 2
- Distacco dei Confini (D.C.) = m. 5.00
- Distacco tra Edifici (D.E.) = m. 12.00
- Altezza Massima (H. MAX) = m. 7 .50
- Altezza Massima Fronti di Sbanramento (H. MAX F.S.) = m. 2.00
- Standard da calcolare nella misura del 10% della S.T.;

L'attuazione della porzione in ampliamento avverrà con intervento edilizio diretto o, su richiesta dell'Amministrazione, attraverso la procedura di Piano Attuativo esteso all'intero comparto.

All'interno delle zone D sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso definite al precedente ART.10 ai punti: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 -14 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29.

CAP. 8 - ZONE AGRICOLE.

ART.28 - ZONE AGRICOLE.

Le zone agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo. In tali zone deve essere prioritariamente salvaguardato il patrimonio edilizio esistente, per cui le nuove costruzioni per abitazione, quando la zonizzazione del parco lo consenta, potranno essere autorizzate esclusivamente ove si dimostri e verifichi l'impossibilità del recupero degli immobili esistenti, per avanzato livello di degrado o fatiscenza.

Ai fini delle disposizioni inerenti i soggetti attuatori, le caratteristiche degli interventi, le attività insediabili, le destinazioni e le costruzioni ammesse, il recupero degli edifici esistenti, le modalità di rilascio dei Permessi a Costruire/DIA, e quanto non espressamente normato nel presente articolo, valgono, in quanto specificatamente applicabili, le norme di cui alla legge regionale 08/03/1990 n°13, fermo restando che:

- non sono consentiti nelle zone agricole di cui alle presenti norme gli interventi per industrie nocive;
- l'indice di edificabilità relativo alle nuove abitazioni di cui all'ART.4 della L.R. medesima è stabilito in 0,03 mc/mq nel limite massimo di mc. 1.000 per intervento come previsto dall'ART.4 della L.R. 13/90.

Nelle zone agricole potranno essere realizzate piscine ed impianti natatori in genere ad uso esclusivamente privato.

Sono inoltre consentiti, subordinatamente alla zonizzazione del Piano del Parco dei monti Sibillini, gli insediamenti agricoli industriali, costituiti dalle costruzioni specializzate per la lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti a carattere industriale secondo i seguenti parametri:

- a) indice di edificabilità:0,1 mc/mq;
- b) distanza dai centri abitati e relative zonizzazioni:ml. 500,00;

- c) distanza da altri edifici: ml. 40,00;
- d) H massima di gronda: ml. 6,00;
- e) distanza dai confini del fondo ml. 40,00;

E' consentita inoltre, sempre subordinatamente alla zonizzazione del Piano del Parco dei monti Sibillini, la realizzazione di una casa di abitazione al servizio dell'impianto (custode, titolare ecc) fino al raggiungimento del volume massimo di mc. 600 e comunque rientrate entro il suddetto indice di edificabilità.

Tali insediamenti si attuano attraverso un piano di sviluppo aziendale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità comunale dove fra l'altro siano specificate le varie fasi di attuazione con la prescrizione che la realizzazione dell'impianto industriale sia prioritaria rispetto alla Concessione a fini abitativi.

Gli interventi di recupero degli edifici esistenti dovranno rispettare al massimo i caratteri formali ed architettonici delle preesistenze, per cui è vietato procedere:

- allo stravolgimento sostanziale del tipo di parametri esterni;
- alla modifica sostanziale del manto di copertura che dovrà essere ripristinato secondo i materiali preesistenti;
- alla realizzazione di recinzioni assolutamente estranee al carattere dei luoghi.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AVENTE INTERESSE STORICO E CENSITO: per tale patrimonio edilizio si intendono gli edifici che sono stati censiti, per i quali sono consentiti gli interventi di seguito indicati.

Caratteri architettonici: i nuovi edifici destinati ad abitazione in zona agricola per gli aventi titolo dovranno essere realizzati con forme che richiamino la tradizione.

In particolare dovranno sottostare al rispetto dei seguenti parametri:

- cornicioni aggettanti non oltre cm. 60; l'aggetto viene misurato dal filo più esterno della muratura, purché le superfici murarie rientranti

siano tali da mantenere la deroga alla presente norma entro il 30% della superficie complessiva dell'aggetto;

- calcestruzzo a vista escluso, od al massimo rivestito con legno o intonaco colorato;
- la testata del cornicione e i bordi delle falde non potranno avere altezza superiore a cm. 25.00.
- superficie massima di terrazzi e balconi non superiore al 5% della superficie utile lorda;
- superficie massima di logge e porticati non superiore al 20% della superficie utile lorda; in presenza sia di terrazzi e balconi che di logge e porticati, il tutto dovrà rientrare nell'ambito di un complessivo 20% della superficie utile lorda;
- copertura a capanna o a padiglione di pendenza compresa tra il 35 e il 40%;
- manto di copertura in laterizio.

Relativamente ai soli edifici privi di ogni e qualunque pregio storico e ambientale, potranno essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia previa demolizione.

Gli accessori agricoli dovranno essere eseguiti, sempre quando la zonizzazione del Piano del Parco dei monti Sibillini lo consente, con materiali consoni e manti di copertura possibilmente di coppi; sono tassativamente vietate le coperture con lastre ondulate metalliche o con altro materiale con colorazioni diverse da quelle del cotto.

In tali aree è fatto altresì divieto

- di abbattimento della vegetazione arbustiva e d'alto fusto esistente;
- di svolgere qualsiasi attività estrattiva se non prevista ed autorizzata dagli organi competenti;
- di formazione di qualsiasi discarica o deposito di materiale non agricolo, fatte salve le discariche eventualmente autorizzate.

Per i nuovi interventi di edificazione, in sede esecutiva dovranno essere effettuate approfondite indagini ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e della Circ.

Min. LL.PP. del 24 Settembre 1988 (*Norme Tecniche per lo studio delle Terre e delle Rocce*).

Per le aree "E", vista la natura puntuale degli interventi, la norma di piano dovrà essere conforme alle norme relative ai Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico e ai contenuti della carta delle "Pericolosità geologiche" Tavv.5 (A/B) così come identificati nella "Relazione geologica generale-intero territorio comunale";

Inoltre per tutte le zone agricole, ricomprese all'interno degli ambiti definiti dal piano del parco come zone "A - di riserva integrale", "B - di riserva generale orientata" e "C - di protezione", valgono i dispositivi previsti dall'articolato normativo del piano medesimo, approvato con deliberazione del C.D. n.59 del 18.11.2002.

ART.29 - ZONA AGRICOLA E1.

In tali zone si applicano le norme della Legge Regionale 13/1990, di cui al precedente articolo 42, con le seguenti eccezioni e prescrizioni e sempre subordinatamente alla zonizzazione del Piano del Parco dei monti Sibillini

- Allevamenti zootecnici (ART.9 L.R. 13/90), costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali (ART.11 L.R. 13/90): anche per questi tipi di costruzioni vale l'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc./mq.
- Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio storico viene concessa la realizzazione di locali interrati, disposti completamente al di sotto della linea naturale del terreno.
- Tali locali dovranno avere una superficie utile massima uguale all'area di sedime dell'edificio principale.

ATTIVITA' INSALUBRI: in queste zone non è consentito l'insediamento di attività insalubri, così come definite dal D.M. 05.09.1994.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AVENTE INTERESSE STORICO E CENSITO: per tale patrimonio edilizio si intendono gli edifici

che sono stati censiti, per i quali sono consentiti gli interventi di seguito indicati.

Caratteri architettonici: i nuovi edifici destinati ad abitazione in zona agricola per gli aventi titolo dovranno essere realizzati con forme che richiamino la tradizione.

In particolare dovranno sottostare al rispetto dei seguenti parametri:

- cornicioni aggettanti non oltre cm. 60; l'aggetto viene misurato dal filo più esterno della muratura, purché le superfici murarie rientranti siano tali da mantenere la deroga alla presente norma entro il 30% della superficie complessiva dell'aggetto;
- calcestruzzo a vista escluso, od al massimo rivestito con legno o intonaco colorato;
- la testata del cornicione e i bordi delle falde non potranno avere altezza superiore a cm. 25.00.
- superficie massima di terrazzi e balconi non superiore al 5% della superficie utile lorda;
- superficie massima di logge e porticati non superiore al 20% della superficie utile lorda; in presenza sia di terrazzi e balconi che di logge e porticati, il tutto dovrà rientrare nell'ambito di un complessivo 20% della superficie utile lorda;
- copertura a capanna o a padiglione di pendenza compresa tra il 35 e il 40%;
- manto di copertura in laterizio.

ART.30 - ZONE E2 (AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA).

Si applicano le norme esposte all'articolo precedente per le zone E1, con le seguenti ulteriori eccezioni e prescrizioni:

- tutti i nuovi fabbricati, ad uso non residenziale, dovranno avere uno sviluppo planimetrico lordo (superficie coperta) non superiore a mq. 200, salvo comprovate esigenze da sottoporre al parere del competente Servizio Decentrato Agricoltura e Foreste;
- tutti i nuovi fabbricati, ad uso non residenziale, dovranno sorgere nell'ambito degli insediamenti esistenti e dovranno avere una distan-

za dalle costruzioni esistenti \leq ml. 15.00 salvo maggiori distanze a partire da edifici storici tutelati.

E' concessa la deroga al rispetto del presente comma nei casi di realizzazione di allevamenti industriali o altre attività che non si conciliano con la vicinanza alle abitazioni

Inoltre per tali zone valgono le seguenti limitazioni previste dalla normativa del Piano del Parco:

- divieto di realizzazione di nuove strade salvo le eccezioni di cui al precedente articolo 21 bis;
- divieto alla realizzazione di nuovi edifici ad eccezione di quelli a servizio dell'attività agricola di carattere non residenziale;
- divieto di interventi che modificano il regime delle acque salvo quando strettamente necessari per l'interesse pubblico locale.

Per il miglioramento dell'ambiente rurale è consentita la realizzazione di parcheggi, aree per la sosta attrezzata, impianti sportivi e campeggi purché localizzati in prossimità dei centri abitati ed individuati in dal presente strumento urbanistico.

Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché, previo progetto paesaggistico di cui all'art.30 delle N.T.R. del Vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia, approvato dall'Ente Parco, interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dal Decreto 380, specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AVENTE INTERESSE STORICO E CENSITO: per tale patrimonio edilizio si intendono gli edifici che sono stati censiti, per i quali sono consentiti gli interventi di seguito indicati.

Caratteri architettonici: i nuovi edifici destinati ad abitazione in zona agricola per gli aventi titolo dovranno essere realizzati con forme che richiamino la tradizione.

In particolare dovranno sottostare al rispetto dei seguenti parametri:

- cornicioni aggettanti non oltre cm. 60; l'aggetto viene misurato dal filo più esterno della muratura, purché le superfici murarie rientranti siano tali da mantenere la deroga alla presente norma entro il 30% della superficie complessiva dell'aggetto;
- calcestruzzo a vista escluso, od al massimo rivestito con legno o intonaco colorato;
- la testata del cornicione e i bordi delle falde non potranno avere altezza superiore a cm. 25.00.
- superficie massima di terrazzi e balconi non superiore al 5% della superficie utile lorda;
- superficie massima di logge e porticati non superiore al 20% della superficie utile lorda; in presenza sia di terrazzi e balconi che di logge e porticati, il tutto dovrà rientrare nell'ambito di un complessivo 20% della superficie utile lorda;
- copertura a capanna o a padiglione di pendenza compresa tra il 35 e il 40%;
- manto di copertura in laterizio.

ART.31 - ZONE E3 (AREE AGRICOLE INEDIFICABILI).

In queste aree è vietato qualsiasi tipo di edificazione ad eccezione di:

- interventi di modesta entità di supporto alle attività già insediate;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti.

In tali aree viene ricompresa un'area utilizzata come Ecocentro Faunistico dal Corpo Forestale dello Stato; anche in tale ambito potranno essere realizzate strutture di modeste dimensioni ed esclusivamente se compatibili con l'attività dell'Ecocentro stesso.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AVENTE INTERESSE STORICO E CENSITO: per tale patrimonio edilizio si intendono gli edifici che sono stati censiti, per i quali sono consentiti gli interventi di seguito indicati.

Caratteri architettonici: i nuovi edifici destinati ad abitazione in zona agricola per gli aventi titolo dovranno essere realizzati con forme che richiamino la tradizione.

In particolare dovranno sottostare al rispetto dei seguenti parametri:

- cornicioni aggettanti non oltre cm. 60; l'aggetto viene misurato dal filo più esterno della muratura, purché le superfici murarie rientranti siano tali da mantenere la deroga alla presente norma entro il 30% della superficie complessiva dell'aggetto;
- calcestruzzo a vista escluso, od al massimo rivestito con legno o intonaco colorato;
- la testata del cornicione e i bordi delle falde non potranno avere altezza superiore a cm. 25.00.
- superficie massima di terrazzi e balconi non superiore al 5% della superficie utile lorda;
- superficie massima di logge e porticati non superiore al 20% della superficie utile lorda; in presenza sia di terrazzi e balconi che di logge e porticati, il tutto dovrà rientrare nell'ambito di un complessivo 20% della superficie utile lorda;
- copertura a capanna o a padiglione di pendenza compresa tra il 35 e il 40%;
- manto di copertura in laterizio.

ART.32 - ZONE EA (ZONE INDIVIDUATE DAL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI COME RISERVE INTEGRALI).

Sono le aree agricole interessate dalla zona "A" del Parco, e ne recepiscono integralmente le prescrizioni. Sono zone di riserva ambientale integrale, all'interno delle quali l'ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità. Esse sono destinate alla salvaguardia degli equilibri bio-ecologici in atto e potenziali. E' pertanto vietata in esse ogni attività o intervento che non abbia finalità esclusivamente conservative. La stessa fruizione dei territori interessati, dovrà avere carattere solo naturalistico.

Le attività agro-silvo-pastorali in questa zona devono svolgersi anche nel rispetto delle misure di salvaguardia e dei piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.

ART.33 - ZONA EB (ZONE INDIVIDUATE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI COME RISERVE ORIENTATE).

Sono le aree agricole di riserva orientata individuate dal parco.

In tali zone è vietato:

- la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti;
- l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio esistente, anche mediante movimenti di terreno o trasformazioni dell'uso del suolo, salvo quando questi siano finalizzati ad interventi di manutenzione e conservazione del patrimonio naturalistico esistente;
- il cambio di destinazione d'uso che richieda notevoli trasformazioni di carattere edilizio ed impiantistico.

Le attività agro-silvo-pastorali in questa zona devono svolgersi anche nel rispetto delle misure di salvaguardia e dei piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.

ART. 34 - ZONE EP (ZONE AGRICOLE ADIBITE A PASCOLO).

Sono le zone agricole destinate al pascolo. In tali aree valgono le norme stabilite per le zone agricole E2 di cui al precedente articolo 44, con le ulteriori prescrizioni ed integrazioni stabilite nel vigente Regolamento Comunale dei Pascoli.

Le attività agro-silvo-pastorali in questa zona devono svolgersi anche nel rispetto delle misure di salvaguardia e dei piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.

ART. 35 - ZONE EPB (ZONE AGRICOLE ADIBITE A PASCOLO INTERNE ALLE ZONE EB)

Sono le zone agricole destinate al pascolo e ubicate all'interno delle zone EB. Per esse valgono le prescrizioni per le zone EB di cui al precedente articolo 47, e quelle del citato Regolamento Comunale dei Pascoli.

In caso di contrasto vale la norma per le zone EB.

Le attività agro-silvo-pastorali in questa zona devono svolgersi anche nel rispetto delle misure di salvaguardia e dei piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.

ART. 36 - ZONE ES (ZONE AGRICOLE SPECIALI)

Sono le zone agricole destinate ad attività speciali, attualmente destinate a tritocoltura.

In dette aree è consentito quanto stabilito dagli articoli 42 e 43 delle presenti NTA, con le seguenti deroghe:

- è consentito, previa redazione di un progetto generale di dettaglio relativo all'intera area, realizzare strutture specialistiche mobili a servizio dell'attività, nel rispetto della relativa normativa nazionale e regionale.
- gli interventi edilizi dovranno comunque rispettare un indice di edificabilità fondiaria pari ad 1 mc/mq, un'altezza massima di ml 5,00 , e distanze dai confini o dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1444/68.

E' comunque vietata l'edificazione nelle porzioni di area che ricadono negli ambiti di tutela attiva (prescrizioni di base permanenti del PPAR e risultanze delle indagini specifiche).

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE

Fermo restando quanto prescritto al CAPO I del Titolo III in modo specifico per il patrimonio edilizio rurale di particolare valore censito da Piano, in tutte le zone agricole, ai fini del recupero del patrimonio edilizio esistente, sulle costruzioni preesistenti l'adozione del Piano sono sempre consentiti - indipendentemente dai requisiti del richiedente - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo anche con mutamento di destinazione d'uso ai fini residenziali.

Per le costruzioni preesistenti alla entrata in vigore della Legge 10 del 28.01.1977 e ss.mm., ivi compresi gli accessori agricoli, non più utilizzati ai fini abitativi e non più necessari e funzionali alla conduzione del fondo, senza che tutto ciò sia derivato da frazionamenti successivi a tale data, è ammessa, indipendentemente dai requisiti del richiedente, anche la ristrutturazione edilizia e la variazione della destinazione d'uso a scopi residenziali.

Il permesso di costruire per la ristrutturazione dovrà precisare i termini e le modalità di intervento.

Tali interventi possono essere attuati indipendentemente dal rispetto degli indici di densità fondiaria a condizione che non comportino alcuna variazione della consistenza dimensionale originaria.

Ogni richiesta di intervento che comporti modificazioni (ampliamenti, ristrutturazioni, demolizioni anche parziali) del patrimonio edilizio rurale esistente deve essere corredata da adeguata documentazione fotografica; inoltre sul patrimonio edilizio rurale di particolare valore censito dal Piano e per il quale sono consentiti interventi fino al solo restauro e risanamento conservativo gli stessi dovranno essere effettuati nel rispetto dei contenuti di cui all'ART.43 delle NTA del PTC.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AVENTE INTERESSE STORICO E CENSITO: per tale patrimonio edilizio si intendono gli edifici che sono stati censiti, per i quali sono consentiti gli interventi di seguito indicati.

Caratteri architettonici: i nuovi edifici destinati ad abitazione in zona agricola per gli aventi titolo dovranno essere realizzati con forme che richiamino la tradizione.

In particolare dovranno sottostare al rispetto dei seguenti parametri:

- cornicioni aggettanti non oltre cm. 60; l'aggetto viene misurato dal filo più esterno della muratura, purché le superfici murarie rientranti siano tali da mantenere la deroga alla presente norma entro il 30% della superficie complessiva dell'aggetto;
- calcestruzzo a vista escluso, od al massimo rivestito con legno o intonaco colorato;
- la testata del cornicione e i bordi delle falde non potranno avere altezza superiore a cm. 25.00.
- superficie massima di terrazzi e balconi non superiore al 5% della superficie utile lorda;
- superficie massima di logge e porticati non superiore al 20% della superficie utile lorda; in presenza sia di terrazzi e balconi che di logge e porticati, il tutto dovrà rientrare nell'ambito di un complessivo 20% della superficie utile lorda;
- copertura a capanna o a padiglione di pendenza compresa tra il 35 e il 40%;
- manto di copertura in laterizio.

CAP. 9 - ZONE PER ATTREZZATURE DIVERSE - AREE VERDI DI RISPETTO.

ART.37 - STANDARD URBANISTICI

Nelle zone soggette a strumento urbanistico attuativo, sia di iniziativa pubblica che privata (P.P.E. - P.L. - P.E.E.P. - P.I.P. - ecc) , le aree di uso pubblico, oltre a quelle per la viabilità, non potranno essere inferiori a quelle di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444, così come stabilite per le diverse destinazioni, e comunque, relativamente alle zone residenziali, singole o miste, non inferiori a 12 mq. per abitante da insediare oltre a 3 mq/ab di cui alla L.R. 34/92.

Tali zone, soggette alla preventiva formazione di P.P.E., P.L., possono essere attuate, ove il Comune lo ritenga necessario, a mezzo di P.E.E.P. e detti Piani dovranno essere estesi all'intero perimetro indicato sulle planimetrie del P.R.G., ovvero limitati ad ambiti comunque funzionali e funzionanti.

ART.38 - ZONE A VERDE PUBBLICO

Sono le aree per spazi pubblici eventualmente attrezzati, per il gioco o lo sport, e costituiscono ambiti di supporto all'edificazione potendo essere utilizzati anche ai fini del rispetto degli standard urbanistici in caso di formazione di strumenti urbanistici attuativi.

In tali zone è vietata qualsiasi costruzione, mentre è ammessa l'installazione di strutture mobili in materiale eco-compatibile (legno) di supporto alle attività consentite.

ART.39 - FASCE DI RISPETTO STRADALE

Le zone di rispetto stradale rappresentano lo spazio necessario alla realizzazione della sede stradale, all'eventuale ampliamento della stessa, alla predisposizione di parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione, sistemazione a verde, conservazione dello stato naturale, e sono definite e dimensionate ai sensi del D.M. 01/04/1968 n.1404, dal D.M. 05/11/2001, nonché dalle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui

al Decreto legislativo 285/1992 e DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Le aree di rispetto sono inedificabili.

Gli edifici esistenti compresi, in tutto o in parte, nelle aree di rispetto stradale, possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia. In quest'ultimo caso possono essere ampliati nella parte opposta al lato prospiciente la viabilità esistente o prevista nei limiti di cui alla L.R. 34/75.

ART.40 - AREE PER LA VIABILITÀ E PARCHEGGI.

Le aree stradali e pedonali sono ad esclusivo servizio della viabilità e destinate alla formazione di sedi per il traffico automobilistico, marciapiedi, passaggi pedonali, spazi di sosta ed aiuole spartitraffico, nonché spazi e piazze pubbliche.

In dette zone è vietata qualsiasi costruzione, ad eccezione e limitatamente agli spazi di sosta, di panchine e sedili, tabelloni pubblicitari e piccole edicole.

In tali aree le indicazioni grafiche delle tavole di piano hanno valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo delle opere.

Traslazioni di assi e modifiche ai nodi stradali che non modifichino la zonizzazione di piano non costituiscono, pertanto, variante al P.R.G.

Le strade individuate nelle tavole di piano in scala 1:5000 e 1:2000 dovranno essere realizzate nel rispetto dei parametri imposti dal Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di attuazione.

Le caratteristiche richiamate saranno indicative per la realizzazione di nuove strade e per gli interventi di potenziamento e riorganizzazione della struttura esistente con particolare riferimento alla viabilità pedonale (marciapiedi e percorsi) e a quella ciclabile.

ART.41 - ZONE F: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COLLETTIVO

Nelle aree designate a tale scopo dal P.R.G. sono consentite le seguenti destinazioni, così come individuate nelle planimetrie di piano:

Fa: zone destinate ad attrezzature dell'acquedotto (serbatoi, centrali di sollevamento, bottini, depositi). Intorno a tali attrezzature, viene stabilito un vincolo di tutela pari a 50 ml. a partire dal perimetro delle stesse. Entro tale area, indipendentemente dalla zona in cui ricade, vige il vincolo dell'inedificabilità assoluta, con l'eccezione della sola manutenzione ordinaria per gli edifici esistenti.

Fc: chiese e attrezzature per il culto. Si tratta di complessi esistenti, non tutti utilizzati e in diverso stato di conservazione. In tali aree sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel rigido rispetto della tipologia architettonica originaria.

Ff: impianto di fitodepurazione. Depuratore esistente. I futuri lavori di ampliamento dovranno limitare i volumi edilizi allo stretto indispensabile al proficuo funzionamento dell'impianto e devono mantenersi sempre all'esterno degli ambiti di tutela attiva. Considerate le elevate valenze paesistiche del sito, è fatto obbligo di subordinare qualsiasi intervento futuro all'approntamento di quinta arborea su tutti i lati.

Fg1, Fg2: caserme. Caserme esistenti, per le quali sono realizzabili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione nel rigido rispetto della tipologia architettonica originaria. Ampliamenti e nuove costruzioni funzionali allo scopo della destinazione dovranno osservare i seguenti parametri:

Indice di edificabilità fondiaria: mc./mq. 1.20 (volumi esistenti compresi);

Distanza dai confini: ml.5,00;

H.max.: ml.6,50;

n.piani: 2.

Fi: attrezzature sociali e di assistenza. Si tratta di contenitori esistenti, per i quali sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione nel rigido rispetto della tipologia architettonica originaria. Ampliamenti e nuove costruzioni funzionali allo scopo della destinazione dovranno osservare i seguenti parametri:

Indice di edificabilità fondiaria: mc./mq. 1.00 (volumi esistenti compresi);

Distanza dai confini: ml.10,00;

H.max.: ml.6,50;

n.piani: solo piano terra.

Per la zona FI prevista a Santa Maria Castellare a Nocelleto, all'interno dell'ambito di tutela del manufatto, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

Fs: attrezzature sportive. Tali aree si attuano a mezzo di P.P.E. di iniziativa pubblica, previa formazione di un PROGRAMMA DI INTERVENTO COMUNALE che definisca il tipo di attrezzatura da attuare e le fasi di intervento, e che individui le aree anche per porzioni rispetto a quella prevista nel presente piano e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di edificabilità fondiaria:3,00 mc/mq;
- altezza massima fuori terra:ml.9,00.

Gli impianti sportivi coperti e/o scoperti potranno essere completi di servizi, quali bar, ristoranti, foresterie, spogliatoi, uffici per l'amministrazione degli impianti, sedi di club ed associazioni sportive e similari.

La superficie occupata dagli impianti sportivi, compresa la viabilità di accesso ed i parcheggi, non potrà essere superiore al 60% delle aree scoperte da sistemare a verde.

Nella porzione di area ricadente all'interno dell'ambito definitivo di tutela permanente del Torrente Nera e all'interno della zona a rischio di esonda-

zione (tav.5/A), è vietato qualsiasi intervento edificatorio a carattere permanente.

Qualsiasi intervento dovrà essere valutato preventivamente con l'Ente Parco, per prescrivere eventuali interventi di mitigazione e di compatibilità con lo strumento sovra comunale.

Fsk: impianti sciistici. Si tratta di impianto esistente. Per esso valgono le prescrizioni della normativa vigente in materia, e della L.R.22/10/2001. Qualsiasi intervento sarà comunque subordinato alla redazione di un PIU Progetto Intervento Unitario, orientato al recupero ambientale e paesistico dell'area, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 16 delle NTA del Piano del Parco.

Fpc: attrezzature e aree per la protezione civile. E' un'area che deve essere dotata di allacci di corrente elettrica, gas, acqua, telefono e fognature, dimensionati per un'utenza ingente.

L'area può essere utilizzata anche per ospitare circhi equestri e parchi di divertimento itineranti.

Fq: attrezzature di quartiere. Si tratta di attrezzature di quartiere, quali locali di ritrovo, spazi attrezzati all'aperto e quanto altro nei limiti delle volumetrie previste nelle singole zone.

Fr: depositi e rimesse. Si tratta di edifici esistenti, per i quali sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nel rispetto della tipologia architettonica esistente e con l'utilizzo di colori e finiture consoni a quanto previsto nella gamma stabilita nel P.P.C.S.

Ft: attrezzature turistiche. In tali zone è consentita la promozione turistica del territorio, nelle seguenti forme:

- edificazione di strutture mobili, in occasione di manifestazioni, feste, sagre e spettacoli, manifestazioni di carattere sociale e politico, autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle strutture esistenti (punti di informazione sul Parco e sulle caratteristiche ambientali del territorio);
- stazionamento temporaneo di circhi equestri e parchi di divertimento itineranti.

Per tutte le aree "F", l'esatta localizzazione degli interventi dovrà essere determinata con indagine geologica di dettaglio estesa all'intero comparto.

ART.42 - ZONE RF: AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO (DEFINIRE RF8)

Sono le aree del territorio comunale destinate alla realizzazione di attrezzature private che, per la loro funzione, erogano servizi di interesse pubblico.

Le nuove zone individuate come RF vengono stabiliti singolarmente alcuni parametri urbanistici specifici, legati al tipo di attività svolta.

RF1: località Nocelleto. Attrezzatura alberghiera esistente. Area soggetta ad intervento diretto. Indice di fabbricabilità fondiaria: 2,00 mc./mq, altezza massima uguale a quella massima esistente, distanze dai confini e dalle strade 5.00 metri. In aggiunta alle volumetrie esistenti potranno essere realizzati solo volumi accessori al piano terra, ovvero attrezzature tecnologiche anche ai piani elevati, senza comunque mai superare l'altezza massima esistente.

RF2: località Gualdo. Attrezzatura agrituristica esistente. Area soggetta ad intervento diretto. E' consentito effettuare ampliamenti per un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente, entro un indice edificatorio massimo di 2.00 mc/mq. In aggiunta alle volumetrie esistenti potranno essere effettuati ampliamenti realizzati solo volumi accessori al

piano terra, quali verande, magazzini, ricovero animali e quant'altro funzionale all'attività svolta. E' consentita altresì la realizzazione di strutture mobili, serre, e spazi coperti, funzionali all'attività in deroga ai volumi consentiti per un massimo di mq. 1.000.

RF3: località Fonte Ravarro dell'Acqua. Zona per campeggio. Attrezzatura esistente. In tale zona, così come individuata dalle leggi regionali vigenti (L.R. 09/06), sono ammessi tutti gli interventi di adeguamento o di miglioramento dei servizi igienico sanitari, anche attraverso la realizzazione ex novo degli stessi, ove ve ne sia carenza. Previa redazione di un Piano Particolareggiato, che verifichi lo stato delle attrezzature, il rapporto con l'ambiente circostante e l'equilibrio interno, sono ammessi gli interventi di riordino delle volumetrie e l'installazione di nuove attrezzature. In tal caso, con apposita convenzione, il proprietario dovrà garantire l'esecuzione delle opere che migliorino l'inserimento ambientale, quali alberature, tinteggiature, recinzioni, e mantenimento delle stesse.

RF4: località Monte Costa. Attrezzatura turistica da realizzare ai sensi della Legge Regionale sul turismo n. 09/2006. Area soggetta a *piano attuativo planivolumetrico* e alla redazione di un *Progetto Paesaggistico* di cui all'ART.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia redatto secondo i dettami del medesimo articolo che di seguito viene riportato. Inoltre l'edificazione nella su citata zona sarà limitata alla sola area ricadente in zona 2 del D.M. 03.02.1990, (con verifica dell'esenzione ai sensi del PPAR e PTC), ossia nell' area individuata dalla norma di salvaguardia quale "ambito periferico e antropizzato". Il piano attuativo, dovrà analizzare attentamente la situazione dei luoghi, tenendo in considerazione l'elevato valore paesaggistico-ambientale degli stessi identificati comunque quale zona B "di riserva generale orientata" del Piano per il Parco. Esso potrà altresì prevedere l'edificazione, nel rispetto comunque dei parametri fissati, esclusivamente in tale zona 2 dal D.M. 03.02.1990;

Redazione dei progetti paesaggistici.

1. Il PRG, in funzione dell'importanza e della dimensione territoriale delle trasformazioni previste e per gli ambiti in cui è richiesta, dagli indirizzi e/o dalle direttive, attenzione alla situazione paesaggistica, deve dettare la normativa che disciplina l'approfondimento, in sede progettuale, delle condizioni locali relativamente agli aspetti ambientali (caratteri geologici, pedologici, climatici, botanici, zoologici), alle caratteristiche paesaggistiche (i punti significativi di visibilità, tipologie, modalità costruttive, materiali d'uso prevalente nella zona, sistemazioni agricole tipiche e storiche), alle infrastrutture ed ai manufatti storici.

2. Nell'allegato A alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono riportati i contenuti minimi che devono essere sviluppati negli elaborati di rilievo dell'area e di progetto delle opere.

3. I contenuti dell'allegato A alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono obbligatoriamente sviluppati negli interventi previsti nelle aree la cui attuazione è normata dagli articoli 8 e 9 delle presenti NTA del PRG.

Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano Paesaggistico.

Il rilievo dell'area dovrà essere eseguito riportando in planimetria l'andamento del terreno descritto mediante un piano quotato che evidenzia, oltre alle curve di livello (isoipse), i manufatti, la viabilità e quant'altro presente in modo da fornirne sia la posizione che le caratteristiche formali che quelle delle finiture; la posizione, la quota e la denominazione scientifica delle alberature esistenti; ed infine quant'altro consenta la migliore descrizione dell'area stessa e di un suo intorno significativo. Dovrà essere eseguita una esauriente documentazione fotografica del sito con particolare riguardo alle emergenze paesaggistiche e botaniche presenti, quali ad esempio tipologie arboree di dimensioni notevoli, boschetti, tipiche sistemazioni agrarie, tipologie edilizie significative, punti di vista panoramici e simili. La planimetria di rilievo, oltre a quanto sopra, dovrà riportare anche i punti di ripresa della documentazione fotografica.

A. Gli elaborati di progetto relativi ad opere pubbliche e/o di interesse pubblico e di modificazioni orografiche del territorio non strettamente pertinenti alla realizzazione dell'opera edilizia, dovranno descrivere con la massima chiarezza le modifiche apportate alla situazione preesistente. Di seguito vengono elencati, a scopo esemplificativo, i contenuti paesaggistici che devono essere sviluppati negli elaborati sotto elencati, ad integrazione di quanto previsto nella Sezione II e III del D.P.R. 21.12.1999 n. 554:

1) Progetto preliminare

Dovrà contenere una prima definizione degli spazi, dove, in particolare verranno curati gli aspetti del rapporto tra le masse edificate e/o le opere edili previste e gli spazi liberi relativi. Gli elaborati consisteranno in:

- a) il rilievo come sopra indicate e la documentazione fotografica dello stato di fatto;*
- b) il prospetto delle opere previste in rapporto al contesto paesaggistico dove in particolare verranno studiati i principali punti di vista e gli eventuali! schermi visivi;*
- c) l'individuazione dei percorsi meccanizzati e pedonali e/o assimilati;*
- d) l'esplicitazione dei movimenti di terra;*
- e) i particolari e i dettagli costruttivi preliminari con particolare riferimento alle opere di finitura e di arredo;*
- f) l'individuazione delle piantagioni presenti! con l'indicazione delle essenze secondo la nomenclatura scientifica nella posizione e nelle dimensioni! esistenti;*
- g) le sezioni, i profili, le prospettive necessari alla più esauriente comprensione delle scelte progettuali;*
- h) la relazione sulle analisi paesaggistiche preliminari;*
- i) la relazione, con eventuali! elaborati grafici, esplicativa delle soluzioni adottate;*
- j) la relazione esplicativa delle ipotesi progettuali alternative.*

2) Progetto definitivo.

Dovrà contenere le soluzioni definitive e le modalità esecutive delle opere, in particolare, per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, gli elaborati forniranno specifiche sui seguenti contenuti:

- a) elaborate sui movimenti di terra in cui verranno indicati gli scavi e i riporti, i profili preesistenti e quelli di progetto, il calcolo dei movimenti di terra, le opere per il contenimento, il drenaggio e i materiali impiegati;*
- b) elaborate sulle piantagioni in cui verranno indicate le posizioni e le essenze previste esplicitandone il nome scientifico. In genere verranno predisposte due planimetrie, in una verranno individuate le piante ad alto fusto con l'ingombro delle chiome allo stato adulto, mentre nell'altra verranno individuate le posizioni dei tronchi delle piante ad alto fusto, i cespugli e le piante erbacee;*
- c) elaborate tecnico in cui verranno riportati tutti gli impianti a rete con particolare riguardo per quelli di drenaggio, irrigazione e smaltimento delle acque piovane, nonché per quelli che possono nuocere ai sistemi viventi e alle piante quali acque bianche e nere, gasdotti, elettrodotti e simili;*
- d) elaborate sugli arredi e opere di finitura esterne in cui verranno indicati tutti i materiali, le tecnologie e gli elementi! decorativi che concorreranno alla definizione dell'immagine complessiva dell'opera. In particolare dovranno essere esplicitati: forme e materiali relativi a pavimentazioni, coloriture, elementi di arredo e recinzioni;*

Indice di edificabilità territoriale: 0,5 mc./mq.; H.max = ml.4,50.; DC.= Ml.5,00. Hanno valore prescrittivo solo indice, altezza e distanza dai confini.

RF4S: località Monte Costa. Attrezzatura turistica da realizzare ai sensi della Legge Regionale sul turismo n. 09/2006. Area individuata da Scheda Progetto allegata al P.R.G. Indice di edificabilità territoriale: 0,5 mc./mq.; H.max = ml.4,50.; DC.= Ml.5,00. La scheda progetto non ha valenza di Piano Attuativo. Ha valore prescrittivo solo indice, altezza e distanza dai confini. Qualsiasi intervento dovrà essere subordinato ad un nuovo piano attuativo.

Inoltre l'edificazione dovrà essere limitata alla sola area ricadente in zona 2 del D.M. 03.02.1990, ossia nell'area individuata dalla norma di salvaguardia quale "ambito periferico e antropizzato". Il piano attuativo, previsto dalle NTA del PRG, dovrà analizzare attentamente la situazione dei luoghi, tenendo in considerazione l'elevato valore paesaggistico-ambientale degli stessi identificati comunque quale zona B "di riserva generale orientata" del Piano per il Parco. Esso potrà altresì prevedere l'edificazione, nel rispetto comunque dei parametri fissati, esclusivamente in tale zona 2 dal D.M. 03.02.1990;

RF5: località Monte Prata. Attrezzatura turistico ricettiva esistente. Area soggetta ad intervento diretto. In aggiunta alle volumetrie esistenti potranno essere realizzati ampliamenti per un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente. Incrementi di volume nella misura del 20% dell'esistente ed al solo piano terra, ovvero attrezzature tecnologiche anche ai piani elevati, senza comunque mai superare l'altezza massima esistente.

RF6: località Monte Costa. Attrezzature turistiche - Zona per campeggio. Area soggetta a *piano attuativo planivolumetrico* e alla redazione di un *Progetto Paesaggistico* di cui all'art.30 delle N.T.R. del vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia. Indice di edificabilità territoriale: 0,3 mc./mq.;

H.max = ml.4,50.; DC.= Ml.5,00. . E' consentito effettuare ampliamenti per un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente. Tali ampliamenti dovranno comunque risultare esterni agli ambiti di tutela attiva.

RF7: località Monte Spina di Gualdo. Attrezzatura alberghiera esistente. Area soggetta ad intervento diretto. = In aggiunta alle volumetrie esistenti potranno essere realizzati incrementi di volume nella misura del 20% dell'esistente ed al solo piano terra, ovvero attrezzature tecnologiche anche ai piani elevati, senza comunque mai superare l'altezza massima esistente.

RF8: località Monte Prata. Attrezzatura ricettiva esistente, soggetta ad intervento diretto anche attraverso la ristrutturazione edilizia della volumetria esistente con la sola aggiunta di volumetria necessaria per adeguamento igienico sanitario, nella misura massima del 20% di quanto esistente. La volumetria esistente da considerare è quella che sarà possibile ricostruire anche con documentazione tecnico grafica reperibile, atta a dimostrare le dimensioni della costruzione stessa originariamente.

ART.43 - ZONE DD: AREE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Nell'ambito dell'organizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti, individuati nelle planimetrie di piano con la sigla **Dd**, possono essere previsti, se compatibili con i piani di settore commerciale e distribuzione carburanti, servizi per l'auto e servizi bar nel rispetto dei seguenti indici:

- superficie utile massima :150 mq;
- parcheggi:100 mq. ogni 100 mq. di superficie utile;

Le prescrizioni del presente comma si applicano anche ai distributori esistenti purché previsti nel piano di settore relativo o autorizzati.

Nella porzione di area ricadente all'interno dell'ambito definitivo di tutela permanente del Torrente Nera e all'interno della zona a rischio di esondazione (tav.5/A), è vietato qualsiasi intervento edificatorio a carattere permanente.

La presente norma si adeguerà ad eventuali norme regionali in vigore al momento della richiesta di attivazione di nuovo impianto.

CAP. 10 – VINCOLI GENERALI, PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’AZZONAMENTO, VINCOLI DI TUTELA.

ART. 44 - CONFORMITÀ ALLE NORME

Per ciascuna delle Zone e Sottozone in cui il P.R.G. suddivide il territorio comunale, gli interventi dovranno conformarsi, per destinazione d'uso, tipologie ed indici urbanistici ed edilizi, alle rispettive norme esposte nelle presenti norme, nonché alle norme generali di salvaguardia.

ART. 45 - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ INTERNA ESISTENTE.

Al fine di favorire una fruizione appropriata per tutti i cittadini, il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture viarie e dei percorsi pedonali sulla base dei seguenti indirizzi:

- favorire l'accessibilità e la fruizione da parte delle categorie svantaggiate (disabili, anziani);
- migliorare l'accessibilità dalle aree interne ai servizi ed ai luoghi di scambio e di lavoro esterni;
- spostare il più possibile la mobilità verso il trasporto collettivo;
- ripristinare e riqualificare gli itinerari storici, quale struttura essenziale di fruizione del territorio;
- rafforzare il ruolo centrale degli spazi e delle attrezzature pubbliche attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento;
- favorire la riagggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati) delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del parco.

Recupero dei fenomeni di erosione, e progressiva rinaturalizzazione del tratto di strada di Passo Cattivo da monte Cornaccione a capo Tenna.

ART.46 - VINCOLO CIMITERIALE

Tale vincolo è costituito da una fascia di rispetto attualmente avente un raggio di ml 100.00, disposta tutta attorno alle costruzioni adibite a cimite-

ro. Tale fascia è individuata nelle planimetrie di azzonamento in scala 1:2.000.

Le zone di rispetto cimiteriale in tal modo individuate sono prevalentemente destinate ad aree pubbliche di supporto all'attività cimiteriale, quali parcheggi e spazi aperti destinati al transito e alla sosta pedonale. E' consentita l'installazione di piccole strutture non stabilmente fisse al suolo per la vendita di prodotti floreali.

Nelle aree private comprese all'interno delle zone di rispetto cimiteriale non sono consentiti nuovi interventi edilizi. Per gli edifici esistenti sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

ART 47 - VERDE PRIVATO.

La destinazione appartiene ad aree ubicate all'interno di sottozona, nelle quali vi è presenza di edifici la cui tipologia architettonica ed il contesto ambientale nel quale sono inseriti rappresentano una emergenza, e debbono pertanto essere mantenuti e tutelati. Gli edifici compresi in queste aree individuate come "verde privato" possono essere sottoposti a opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo anche con la sostituzione di elementi strutturali.

E' consentita la realizzazione di soli manufatti edilizi, con destinazione di pertinenza alla residenza principale, aventi superficie massima coperta pari al 10% dell'intera zona a verde privato, totalmente interrati ad eccezione dell'ingresso, con un incremento massimo del volume pari al 20% dell'esistente. Per le zone in cui essi sono previsti è idoneo il mantenimento ed il potenziamento del verde esistente.

N.B. 1 Nelle aree a Verde Privato contrassegnate dalla presente annotazione viene vietata ogni tipo di edificazione.

ART.48 - ARTICOLAZIONE NEGLI AMBITI DI TUTELA.

Nell'ambito dei territori urbani ed extraurbani il P.R.G. individua e riporta, graficamente negli elaborati, tutele di carattere ambientale e paesaggistico che eventualmente si sommano anche tra loro. Nel caso che gli elabo-

rati grafici del PRG omettano di rappresentare altri vincoli dello stesso tipo già individuati dagli strumenti territoriali sovra ordinati, questi avranno carattere di prevalenza nei confronti delle prescrizioni e indicazioni del PRG stesso.

Le verifiche di compatibilità ambientale previste dal Piano o richieste dal Comune dovranno essere fornite dagli interessati e approvate contestualmente al progetto di intervento secondo le modalità prescritte dalla Regione Marche.

Per le opere di mobilità fluviali, tecnologiche, di trasformazione e bonifica agraria, valgono le disposizioni di cui alle N.T.A. del P.P.A.R. Marche.

In caso di discordanze circa i perimetri dei vari ambiti di tutela e sulle caratteristiche che hanno contribuito alla loro definizione, valgono quelli stabiliti alle scale superiori e ricavabili secondo le prescrizioni del P.P.A.R. e del P.R.G. sulla base di rilievi e documentazioni topografiche e/o concordati con il Comune. L'area minima da assoggettare a rilievo e documentazione topografica è pari a quella di un cerchio di 100,00 ml. di raggio calcolato dal punto di interesse.

Per le tutele idrogeologiche i rilievi integrativi dovranno interessare l'intera area di influenza a partire dal punto di interesse.

Nei siti della rete natura 2000 si applicano le disposizioni regionali e, per quanto non indicato nelle stesse, le disposizioni nazionali e comunitarie. Nei boschi inclusi nella Rete Natura 2000, compresi nelle aree protette, si applicano le disposizioni regionali e, per quanto non indicato nelle stesse, le disposizioni nazionali e comunitarie.

E' vietata l'edificazione nei terreni percorsi da incendi.

Nelle zonizzazioni che ricadono nel perimetro delle zona GB vanno assicurati:

- la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate dalle trasformazioni;
- il non occultamento delle peculiarità geologiche e paleontologiche che eventuali sbancamenti portino alla luce.

ART.49 - ZONE SOGGETTE A TUTELA DEFINITIVA.

All'interno delle aree delimitate dagli ambiti definitivi di tutela, relativamente al patrimonio edilizio esistente, potranno essere effettuati interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo, ed in casi specifici, anche la ristrutturazione edilizia.

Si rinvia alle norme relative legate alla specifiche tutele allegare alla presente normativa.

ART.50 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITA'.

Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade ed i relativi nodi stradali.

Il sistema infrastrutturale viario è classificato ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/92 n° 285 e successive modificazioni e integrazioni) in base ai caratteri dimensionali ed al ruolo specifico della viabilità esistente presente all'interno del territorio comunale.

Tale classificazione è riportata nelle tavole di Piano scala 1:5.000 e 1:10.000, con esclusione delle strade urbane di quartiere; nella stessa tavola è indicata anche la delimitazione dei centri abitati ai fini dell'applicazione delle fasce di rispetto dal confine stradale.

L'indicazione grafica di Piano relativa alle infrastrutture viarie di cui sopra ha valore indicativo per la redazione dei progetti esecutivi delle opere .

Fino alla redazione di tali progetti, la previsione di Piano è vincolante nei confronti degli interventi edilizi.

Nelle aree destinate alla viabilità ed in quelle comprese nella perimetrazione conseguente all'applicazione delle distanze minime da osservare a protezione del nastro stradale, è istituito il vincolo di inedificabilità, fatto salvo quanto previsto all'ART.n.°36 (vincoli vari).

Per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade si dovranno rispettare le seguenti distanze ai sensi del D.P.R. N° 147 del 26/4/93:

- 5,00 ml. per strada di tipo A-B.

- 3,00 ml. per strade di tipo C-F.

Le strade, ai fini delle prescrizioni di Piano e con riferimento alle tavole di Piano scala 1:2.000 e 1:5.000 citate, sono classificate nelle seguenti categorie:

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE.

Costituite dalle strade provinciali.

Per tali strade sono fissate le seguenti fasce di rispetto dal confine stradale:

- Fuori dai centri abitati: 30 mt, ridotti a mt 10 nelle zone edificabili in base alle previsioni di Piano, a meno che il Piano non preveda espressamente valori diversi.
- Dentro i centri abitati: valgono per il limite di edificabilità i distacchi stabiliti all'ART.9 del D.M. n°1444/68 in relazione alla larghezza della strada, con un minimo di mt 5,00, a meno che il Piano non preveda espressamente valori diversi.

F) STRADE LOCALI.

Costituite dalla rete delle strade comunali, per le quali sono fissate le seguenti fasce di rispetto dal confine stradale:

- Fuori dai centri abitati: 20 mt, fatti salvi maggiori valori espressamente previsti dal Piano;
- Dentro i centri abitati: valgono per il limite di edificabilità i distacchi stabiliti all'ART.9 del D.M. n°1444/68 in relazione alla larghezza della strada, con un minimo di mt 5,00, a meno che il Piano non preveda espressamente valori diversi.

Per le strade urbane di quartiere, definite come di tipo E secondo l'ART.2 del D.Leg.vo n°285/92 valgono i distacchi previsti dalle zonizzazioni di Piano.

Per il dimensionamento e le caratteristiche delle nuove strade si fa riferimento al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 05/01/2001, riportando di seguito il dimensionamento delle strade urbane di quartiere e di quelle locali extraurbane.

La sezione minima della piattaforma stradale per le strade urbane di quartiere nelle zone prevalentemente residenziali è di mt 10,00 con carreggiata minima di mt 7,00; tale sezione potrà essere ridotta a mt 8,50 con carreggiata minima di mt 5,50 nelle strade a fondo cieco ed eccezionalmente in casi particolari per il raccordo funzionale con la viabilità preesistente per tratti di limitata entità.

Nelle zone Produttive D la sezione minima complessiva di cui sopra dovrà essere di mt 12,00, con carreggiata minima di mt 9,00.

Potranno essere consentite limitate deroghe ai minimi di cui sopra con opportuni accorgimenti per la salvaguardia delle alberature ai sensi della LR n°7/85 e successive modificazioni.

In generale, nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi i soli interventi elencati a titolo esemplificativo al punto 7 della Circ. Min. LL.PP n°5980 del 30/12/70, nonché quelli consentiti dalla LR 34/75.

All'interno dette fasce di rispetto, ancorché non espressamente indicate dal Piano, non sono consentite nuove costruzioni né ampliamenti di quelle esistenti; al solo fine del recupero e mantenimento del patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria. Eventuali migliorie che eccedano le categorie di intervento sopra citate, possono essere autorizzate o concesse solo se subordinate ad un atto d'obbligo unilaterale in cui il concessionario si impegna a nulla pretendere in caso di esproprio per l'incremento di valore del fabbricato e delle aree a seguito delle opere autorizzate.

Le superfici relative alle fasce di rispetto stradale possono essere valutate ai fini dell'indice di fabbricabilità per le costruzioni da realizzare nelle zone edificabili adiacenti.

Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la realizzazione di tutti gli interventi necessari al mantenimento e ampliamento della sede stradale.

ART.51 - ZONE SOGGETTE A TUTELA IDROGEOLOGICA

Sono le aree individuate dal PPAR e dal PTC e dagli strumenti urbanistici comunali, a salvaguardia di corsi d'acqua di seconda classe, oltre alle aree

assoggettate a diverso grado di protezione dell'ambiente naturale da parte del Piano per il Parco dei Monti Sibillini, classificate dal PRG come:

- agricole inedificabili E3, se presenti in zona C di protezione, così come definite dall'articolo 8 delle NTA del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- EB, se presenti in zona B di riserva generale ed orientata (ibidem);
- EA se presenti in zona A di riserva integrale (ibidem);
- E3 se presenti in zona agricola non ricadente nei suddetti ambiti A, B o C del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Tutti quegli interventi, che vanno a modificare il profilo naturale del suolo, sono subordinati ad una VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA e ad un PIANO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, preliminari al rilascio del permesso a costruire. Tali aree sono inoltre intese come inedificabili qualora ricadenti in zona A, B, C, D od F.

ART.52 - ZONE DI TUTELA AMBIENTALE E GEOLOGICA.

Sono le aree riconosciute instabili dagli studi geologici condotti sull'intero territorio comunale e che quindi richiedono una particolare salvaguardia per motivi di difesa del suolo.

In tali ambiti gli interventi edilizi dovranno essere corredati da uno studio geologico approfondito e di dettaglio, allegato alla richiesta di permesso a costruire, in cui venga analizzato lo stato del suolo e siano indicate le eventuali opere di consolidamento da porre in atto.

Si rimanda nello specifico alla Tavola 5 delle indagini geologiche di prima fase.

Le pericolosità di cui sopra, vengono riportate nelle tavole di azionamento scala 1:5000.

Nelle aree individuate come SIC e ZPS, all'interno del territorio comunale, gli interventi dovranno essere corredati da uno specifico studio botanico vegetazionale, che ne attesti la compatibilità dell'intervento proposto, con gli obiettivi di tutela previsti nel presente piano.

ART.53 - SALVAGUARDIA E POTENZIAMENTO DELLE ALBERATURE.

Le alberature di valore monumentale-paesaggistico (Acero campestre *Acer campestre* L. Acero *Acer obtusatum*, Acero minore *Acer monspesulanum*, Ontano nero *Alnus glutinosa* L. Gaertn , Orniello *Fraxinus ornus*, Carpino bianco *Carpinus betulus* L. , Pioppo bianco *Populus alba* L. Pioppo nero *Populus nigra* L. , Roverella *Quercus pubescens*, Leccio *Quercus ilex*, Cerro *Quercus cerris*, Rovere *Quercus petrae*, Farnia *Quercus robur*, Tiglio *Tilia platyphyllos* Scop. , Olmo campestre *Ulmus minor* Miller) , esistenti nell'area urbana e nel territorio agricolo sono soggette a vincolo di conservazione.

Nelle aree di sedime di tali alberature è vietata qualsiasi attività che possa compromettere le qualità ambientali della zona e comunque possa danneggiare le alberature stesse.

Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere salvaguardate, oltre alle alberature, anche i cespugli, le sistemazioni a verde esistenti, comprese quelle che costituiscono elementi del paesaggio agrario: querce, cipressi, olmi, viali alberati, ecc., e ogni forma colturale antica.

Qualsiasi tipo di riassetto delle zone alberate e l'abbattimento di alberi, nel caso in cui questo si rendesse necessario per motivi riconosciuti validi, è considerato intervento sottoposto a concessione e come tale soggetto a prescrizioni e limitazioni.

In tutti i progetti presentati, le piante legnose dovranno essere rigorosamente rilevate e indicate su apposita planimetria, corredata da documentazione fotografica, mentre le fasi di costruzione degli edifici dovranno rispettare le alberature esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Negli appezzamenti e nei lotti privi di idonee alberature dovranno essere poste a dimora, all'atto della costruzione, nella misura di almeno un'essenza ogni 100/mq. di lotto, all'atto della costruzione, nuove alberature ad alto e medio fusto prescelte nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali che saranno definite dal Comune e organizzate secondo un "Progetto di sistemazione a verde", parte integrante del progetto di intervento.

ART.54 - PROTEZIONE DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI.

In tutto il territorio comunale le attività che presentano emissioni aeriformi devono attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge.

Tutti i titolari di scarichi di acque di rifiuto sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione dello scarico ai sensi di legge.

L'Autorità competente ha facoltà, oltre che di revocare in ogni momento, anche di non concedere l'autorizzazione richiesta, nei casi in cui possano essere perseguite modalità di smaltimento, depurazione, filtraggio più opportune e più sicure.

ART.55 - TUTELA DELLE FONTI.

Per le fonti di interesse storico e per le sorgenti, individuate nelle tavole dell'analisi idrogeologica Tav.4A e 14A, il P.R.G. stabilisce un ambito di tutela pari a 100 ml., misurati a partire dal perimetro delle stesse.

Entro tali ambiti, indipendentemente dalle destinazioni di zona nelle quali ricadono, sono consentiti:

- per le fonti di interesse storico: i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il restauro e il risanamento conservativo dei manufatti architettonici presenti a corredo del bene tutelato;
- per le sorgenti: solo opere di conservazione e salvaguardia ambientale ai sensi della normativa vigente in materia.

Analogo ambito tutela i serbatoi idrici esistenti e non elencati tra le fonti; entro tali ambiti, indipendentemente dalle destinazioni di zona nelle quali ricadono, sono consentite solo opere di conservazione e salvaguardia ambientale ai sensi della normativa vigente in materia.

Per quanto non precisato, vige il rispetto delle disposizioni di cui all'art.39 del D.Lgvo 152/2006.

ART.56 - VARIANTI.

Ogni variante apportata al P.R.G. o alle presenti norme deve essere approvata secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, stabilita per l'approvazione del P.R.G.. Non è consentito adeguare le costruzioni alle

norme o alle indicazioni dei piani di variante, prima che sia intervenuta la loro approvazione.

ART.57 - DEROGHE

L'Autorità Comunale ha facoltà di concedere deroghe alle presenti norme esclusivamente in casi eccezionali, quando particolari situazioni di lungo periodo e non previste esigenze generali, rendano le norme stesse inapplicabili o controproducenti ai fini dell'attuazione del P.R.G.; tale facoltà potrà essere comunque esercitata limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Il Permesso a Costruire in deroga, potrà essere autorizzato nei casi ritenuti compatibili seguendo i dettami di cui alla L.R. 34\92 e successive modifiche, e secondo quanto stabilito dal DPR 380/01.

TITOLO 3 - MISURE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE.

CAP. 11 - SOTTOSISTEMA IDROGEOLOGICO.

ART.58 - RILEVATI E SBANCAMENTI

In linea di principio, dove sono presenti coltri o formazione quaternaria in pendenza, sarà necessario evitare la formazione di rilevati, siano essi stradali o interni ai lotti ed eseguire gli scavi con ogni possibile cautela, per campioni o proteggendoli anche con manufatti provvisori (ture di pali) e, qualora necessari, con opere di sostegno fondate sul substrato in posto.

Dove affiorano i sedimenti plio-pleistocenici devono essere evitati sbancamenti non preventivamente protetti. I rilevati possono essere eseguiti solo con banchettoni impostati sulla formazione in posto e con gli opportuni drenaggi; i riporti dovranno essere costituiti da materiale arido (Classe A1 - A2 - A3 delle Norme CNR-UNI 10.006) opportunamente compattato e, qualora necessari, contenuti a valle da muri di sottoscarpa anch'essi intestati nella formazione in posto.

ART. 59 - COLTIVAZIONI SU TERRENI IN FORTE PENDENZA

I terreni coltivati situati in pendenza dovranno essere muniti di fossi "attraverso poggio" per il deflusso delle acque meteoriche. Da questi l'acqua dovrà essere poi convogliata nei fossi naturali presenti sul territorio o nelle caditoie in prossimità delle strade ovvero negli scarichi fognari. Per tali aree vale inoltre quanto prescritto nell'articolo 25 delle NTA del PTC della Provincia di Macerata.

ART. 60- PROTEZIONE DELLE STRADE

Le strade private che attraversano terreni in pendenza dovranno avere una fascia di rispetto sia a monte che a valle di profondità pari ad almeno ml. 2.00.

Tali fasce non potranno essere interessate da lavori agricoli e dovranno essere munite di fosso di guardia per il convogliamento delle acque meteoriche.

La profondità suddetta va misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata per i terreni a monte delle strade e dal ciglio inferiore per i terreni a valle; la linea di misurazione procede da tali punti in direzione perpendicolare e opposta alla strada.

Al fine di evitare gli effetti dannosi dello scorrimento delle acque superficiali non regimentate sui versanti la cui pendenza supera il 15%, nei terreni coltivati prospicienti le strade dovranno essere mantenute e/o create fasce di vegetazione arborea e/o arbustiva.

Per le stesse finalità le strade pavimentate dovranno prevedere sistemi di captazione delle acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili con recapito nella rete di scolo esistente.

ART. 61 - POZZI IDRICI

Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento è prescritta la chiusura e la messa in sicurezza di eventuali pozzi per l'approvvigionamento idrico non più utilizzati salvo che siano attrezzati in modo da escludere comunque il suddetto inquinamento.

Ogni nuova realizzazione è soggetta a permesso a costruire, il cui rilascio è subordinato ad una dettagliata relazione geologica, che stabilisca le modalità costruttive del pozzo e fissi l'ampiezza della fascia di rispetto a protezione del pozzo stesso. Le procedure costruttive e l'estensione della fascia di rispetto possono variare in funzione del grado di permeabilità del terreno, tenendo sempre ferme le soglie minime stabilite dalla Legge; obiettivo generale da perseguire è quello della salvaguardia delle falde più profonde, proteggendole dalla possibile azione inquinante di acquiferi più superficiali e di acque dilavanti o percolanti.

ART. 62- NORME DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

Al fine di disciplinare le attività agricole nel loro complesso, con l'obiettivo di contribuire alla difesa del suolo coltivato e non, e dei fiumi e torrenti, per ricreare e mantenere gli equilibri caratteristici degli ecosistemi agrari complessi, nonché per educare i cittadini al corretto utilizzo delle risorse

ambientali e del territorio, vengono proposte le sottostanti disposizioni di polizia rurale che vanno applicate su tutto il territorio comunale, ad esclusione di quello compreso nei centri abitati:

- le case coloniche e le loro pertinenze, situate in prossimità di strade, debbono avere un sistema di incanalamento delle acque piovane idoneo ad evitare qualsiasi danno alle strade stesse;
- nell'aratura dei terreni adiacenti a strade, fossi e canali è fatto divieto di modificare lo stato dei luoghi e di coltivare i terreni ad una distanza inferiore a ml. 0,50 dal ciglio delle strade comunali, a raso, non asfaltate e a ml. 1,00 dal ciglio delle strade asfaltate a raso; se i terreni si trovano in posizione di dislivello rispetto alla sede stradale, sia a monte che a valle della strada dovrà essere lasciata una striscia incolta di ml. 2,00 che, nel tempo, andrà a costituire un solido bordo prativo per il contenimento della terra lavorata e per la protezione della strada;
- nei terreni arati e nelle colture a campo libero è obbligatorio provvedere alla realizzazione di adeguati solchi obliqui (fosse camperecce) il cui numero dovrà essere in rapporto all'inclinazione ed estensione degli appezzamenti;
- i proprietari dei fondi adiacenti alle strade debbono mantenere le scarpate in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno e l'ingombro del fosso o del piano viabile; devono altresì mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- durante i lavori di aratura è obbligatorio osservare tutte le precauzioni necessarie onde evitare danni alla vegetazione spontanea.

Negli ambiti di tutela definitivi individuati dal presente piano, vale comunque quanto disposto dall'articolo 21 delle NTA del PTC.

CAP. 12 – SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE.

1 - INTRODUZIONE

Il territorio del Comune di Castelsantangelo sul Nera, interessa ambienti submontani e montani dell'Appennino marchigiano ed é caratterizzato dalla presenza di rilievi tra i più alti del comprensorio dei Monti Sibillini come la cima del M. Bove Sud (2069 m), M. Porche (2233 m), M. Cornaccione (1769 m), M. Prata (1800 m).

Nel suo complesso il territorio presenta un elevato indice di boscosità, e per quanto concerne il tipo di governo dei boschi, il ceduo semplice rappresenta quello predominante, seguono le fustaie e i cedui composti.

In relazione alla legislazione nazionale il comune di Castelsantangelo sul Nera ricade all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nel gruppo montuoso dell'Appennino Centrale Umbro Marchigiano. Al suo interno sono presenti circa 1800 specie floristiche tra cui specie rare e protette tra le quali la stella alpina dell'Appennino, (*Leontodon alpinum* ssp. *nivale*), peonia selvatica (*Paeonia officinalis*), la silene a cuscinetto (*Silene acaulis*) il giglio martagone (*Lilium martagon*), l'uva ursina (*Arctostaphylos uva-ursi*), il genepi (*Artemisia genipi*) e numerose orchidee (*Orchis* ssp.)

Gli insediamenti abitativi sono costituiti dal paese di Castelsantangelo e da alcune frazioni di limitata estensione (Nocelleto, Vallinfante, Rapegna, Gualdo, Nocria) e nel complesso la densità della popolazione è molto bassa rispetto all'unità di superficie, per cui l'ambiente naturale ha subito un grado di antropizzazione moderato.

Inoltre, grazie anche alla morfologia del territorio si sono conservate ampie superfici di pascolo di origine primaria e secondaria.

In relazione alla biodiversità del territorio e alla sua salvaguardia la Regione Marche ha individuato nel territorio alcuni Siti di Importanza Comunitaria (SIC), cioè aree caratterizzate dalla presenza di habitat e specie inserite negli elenchi degli allegati della Direttiva Habitat (93/43/CEE) e di altre emergenze di particolare interesse naturalistico.

I SIC individuati nel Comune di Castelsantangelo sul Nera sono i seguenti:

SIC n 63 (IT5330008) Rapegna-Cardosa, con i seguenti habitat: 9210 - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex , 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli , 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); il SIC n 64 (IT5330006) Faggete di S. Lorenzo con i seguenti habitat. 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli, 6230 - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 9210 - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; il SIC n 67 (IT5330007) Pian Perduto con i seguenti habitat 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili, 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee, 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6230 - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 7320 - Torbiere basse alcaline

Inoltre è presente una Zona di Protezione Speciale ZPS, che riguarda aree di grande valenza naturalistica (direttiva "Uccelli" (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), fondamentali per la conservazione della biodiversità: ZPS n 27

Valle Rapegna e Monte CardosaIT5330031

2 - TRASPOSIZIONE DEI VINCOLI DEL P.P.A.R.

Riguardo i sottosistemi tematici ed elementi costitutivi del sottosistema Botanico-Vegetazionale (Tav. 4, art.li 10, 11, 12, 13, 14), presenti nelle N.T.A. del P.P.A.R della Regione Marche, il Capo II riguarda il Sottosistema botanico-vegetazionale.

L'articolo 10 definisce le varie componenti del paesaggio vegetale:

- 1) specie floristiche,
- 2) associazioni vegetali,
- 3) foreste e aree pascolive,
- 4) ambienti di interesse biologico-naturalistico,
- 5) elementi del paesaggio agrario.

Nell'ambito di queste, l'ART.11, prevede una valutazione qualitativa in base alla rilevanza intrinseca nell'ambito regionale (suddividendole in aree a diverso valore):

1. BA: "Aree in cui sono presenti le specie vegetali endemiche e rare o in via di scomparsa, peculiari per la Regione Marche, classificate come emergenze botanico vegetazionali".

Nel caso specifico in questa categoria rientra la parte alto montana del territorio, in particolare con le seguenti Aree Floristiche (L.R. 52/74) (ART.33 PPAR):

- a. Boschi di S. Lorenzo e località S. Lorenzo (Area florist. n. 31/32 - MC);
- b. Pian Perduto (Area florist. n. 33 - MC);
- c. M. Bove e Monte Biccio (in parte) (Area florist. n. 35/36 - MC);
- d. Passo Cattivo (Area florist. n. 37 - MC);
- e. Fonte della Giumenta (Area florist. n. 38 - MC);
- f. M. delle Prata (Area florist. n. 39 - MC);
- g. Cima Vallelunga (Area florist. n. 26 - AP);
- h. Monte Porche (Area florist. n. 27 - AP);
- i. Palazzo Borghese (Area florist. n. 28 - AP);

Queste ultime, successivamente (insieme alle altre aree floristiche ricadenti all'interno del comprensorio dei M. Sibillini) sono state incluse nell'Emergenza botanica n.75 denominata: "Monti Sibillini", così come stabilito dalla Regione Marche - Assessorato Urbanistica ed Ambiente (1992).

2. BB: "Aree in cui sono presenti associazioni vegetali di grande interesse, che si manifestano con frequenze più numerose rispetto alle precedenti e impegnano ambiti territoriali che possono essere di maggiori dimensioni, costituendo elementi maggiormente condizionati da fenomeni di antropizzazione".

Nel caso specifico questa categoria interessa il settore montano del territorio.

Gli articoli 13 e 14 delle N.T.A del P.P.P.R. ne definiscono gli obiettivi e gli indirizzi generali di tutela.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE - (Tav. 5, ART.34, 35, 36).

La Tav. 5 individua le aree che ancora ospitano la vegetazione naturale suddividendole in base alla tipologia e alla estensione.

Nel primo livello sono annoverate le aree ad altissimo valore vegetazionale (complessi oro-idrografici con boschi e pascoli interclusi, complessi costieri, aree di interesse floristico e vegetazionale di piccole dimensioni, ambienti umidi, ambienti delle gole calcaree).

Il territorio comunale rientra tutto nel primo livello (complesso oro-idrografici), coincidendo con le aree BA e BB, tranne che per una piccola parte che interessa ambienti umidi.

SOTTOSISTEMA TERRITORIALE GENERALE: PARCHI E RISERVE NATURALI - (TAV. 11 .

Riguardo alla delimitazione del Parco dei Monti Sibillini, il territorio rientra in parte nella zona di protezione interna (Pn8a) e in parte nella zona di protezione esterna (Pn8b), carta della trasposizione dei vincoli del P.P.A.R. (TAV. BT).

Quale elaborato cartografico allegata alla relazione è stata redatta una Carta della Trasposizione dei vincoli del P.P.A.R. in scala 1:10.000, nella quale sono state delimitate le aree interessate, desunte dalle Tavv. 4, 5 e 11 del P.P.A.R. e illustrate di seguito.

3 - N.T.A. DEL PTC.

In relazione a quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata, (Sistema Ambientale -Patrimonio Botanico-Vegetazionale), la Relazione Botanico-Vegetazionale del PRG, viene integrata dei seguenti punti:

- Integrazione alle prescrizioni di base permanenti per le categorie del patrimonio botanico-vegetazionale: Boschi, Pascoli, Zone Umide, Elementi diffusi del paesaggio agrario (Artt. 28-29-30-31 NTA PTC) (Rif. Art: 2.1.1.2.7- Aree con associazioni vegetali di riferimento per

gli interventi sulla vegetazione (Tav EN9); Criteri per gli interventi sulla vegetazione (Sistema ambientale) - (ART.2.2.1 -- Allegato a)

- Individuazione delle aree per la salvaguardia ed il potenziamento della biodiversità (Tav EN8) ART.2.1.1.2.6. NTA PTC

4 - ANALISI DELLE CARATTERISTICHE FLORISTICHE E BOTANICO - VEGETAZIONALI.

Caratteristiche floristiche.

Il territorio in esame è caratterizzato da un notevole dislivello altitudinale e da una considerevole varietà di fitocenosi (boschi di latifoglie, pascoli primari, pascoli secondari, prati-pascoli, ecc.). Di conseguenza il numero complessivo delle specie vegetali presenti risulta elevato. Molte di esse sono di rilevante interesse floristico e vanno considerate meritevoli di tutela, come ad esempio le entità vistose, appartenenti ai generi: Lilium, Gentiana, Orchis, Ophrys, Anacamptis, Cephalanthera; le entità officinali, quali: Atropa belladonna, Gentiana lutea; le entità endemiche quali: Saxifraga porophylla, Leontopodium nivale.

Per la tutela delle specie rare e/o di particolare interesse naturalistico e scientifico sono state già predisposte delle aree floristiche; queste ultime sono state successivamente verificate e riunite nella emergenza botanica "Monti Sibillini" così come sopra specificato, che prevede espressamente la tutela della flora.

Per altre specie vistose e di interesse officinale, a differenza di altri territori delle Marche, gli ambienti in cui esse si sviluppano sono ben rappresentati ed estesi.

Nel complesso si può ritenere che le normative già previste, nel territorio di Castelsantangelo, siano sufficienti a garantire la tutela delle categorie di specie sopra menzionate.

Caratteristiche vegetazionali.

La distribuzione delle varie tipologie botanico-vegetazionali del territorio è stata individuata per mezzo di un'indagine sul terreno. Le varie fitocenosi, sono state distinte essenzialmente da un punto di vista fisionomico-strutturale. In taluni casi, come per le aree floristiche, per una maggiore

definizione tipologica, si è fatto uso anche della terminologia fitosociologica. Inoltre le varie categorie sono state distinte in base al grado di tutela, secondo quanto espresso nelle N.T.A. del P.P.A.R. delle Marche.

Carta botanico - vegetazionale, ambiti di tutela, aree per il potenziamento e la salvaguardia della biodiversità (*) (TAV. BA)

Quale elaborato botanico, allegata alla relazione, è stata redatta una Carta Botanico Vegetazionale e degli Ambiti di tutela in scala 1: 10.000, nella quale sono state delimitate le aree omogenee di vegetazione attuale, ordinate in base al grado di tutela previsto, considerata la loro rilevanza ambientale nel contesto paesaggistico.

Di ogni categoria sono state descritte le caratteristiche floristico-vegetazionali¹, lo stato di conservazione e la tutela prevista (in base agli articoli del N.T.A.)

Inoltre nella stessa carta vengono individuate le “Aree per la salvaguardia e il potenziamento della biodiversità, corrispondenti alle seguenti categorie botanico vegetazionali individuate e descritte:; aree coltivate montane, pascoli, boschi, boschetti e gruppi arborei boschi ripariali e aree golenali, aree umide, arbusteti.

5 - CATEGORIE DEL PATRIMONIO BOTANICO - VEGETAZIONALE INDIVIDUATE

- Aree floristiche (ART.33): Identificazione.

Il Piano perimetra nel territorio comunale nove aree floristiche aree caratterizzate dalla presenza di specie floristiche meritevoli di particolare tutela evidenziata dal P.P.A.R. e istituite a norma dell'ART.7 della L.R. n. 52/74 e del D.G.R. 1467/98.

Aree floristiche individuate.

Boschi di San Lorenzo e Località S. Lorenzo (Area florist. n. 31/32, MC): si tratta di una conca carsica in gran parte disboscata la quale ospita lembi residui di faggeta che arrivano fino a 1750 m; tale quota per il Gruppo dei

¹ Nella prima citazione viene indicato il nome volgare fatto seguire dal nome scientifico delle specie vegetali indicate nella relazione. Nelle citazioni successive viene riportato solo il nome volgare.

Sibillini costituisce il limite superiore del bosco. Nel sottobosco di queste faggete sono state segnalate specie importanti per la flora marchigiana, quali *Ortilia secunda*, *Corallorhiza trifida*, *Adenostyles australis* e numerose altre.

Pian Perduto (Area florist. n.33, MC): è stata censita per l'importanza delle specie che costituiscono la vegetazione erbacea dei prati falciabili (*Nardus stricta*, *Deschampsia flexuosa*, *Genziana lutea*, ecc.), posti sul fondo del piano carsico, nei quali sono presenti anche specie della flora palustre come *Carex davalliana* e *C. panicea*.

Monte Bove e Monte Bocco (Area florist. n.35/36, MC): L'area floristica rientra nel comune solamente per il versante sud del M. Bove.

Nell'area sono rappresentate varie associazioni vegetali di alta quota come i pascoli a *Sesleria apennina*, a *Festuca dimorpha*, a *Festuca violacea*. Inoltre sulle pareti rocciose vegetano diverse specie pioniere tra cui di particolare varie sassifraghe (*Saxifraga oppositifolia*, *S. australis*, *S. caesia*, *S. moschata*, *S. italica*, *S. paniculata*, *S. porophylla*).

Monte delle Prata (Area florist. n.39, MC) è stata censita per l'omogeneità e vastità dell'associazione *Festucetum dimorphae*, associazione che caratterizza i pascoli a cotica erbosa discontinua, su substrato non consolidato. Rilevante dal punto di vista floristico è la presenza di *Brassica gravinae*.

Fonte della Giumenta (Area florist. n. 38 MC). L'area floristica è interessata anche in questo caso da vegetazione di pascolo. Sono presenti ghiaioni e macereti colonizzati da cespugli di *Drypis spinosa*, *Festuca dimorpha*, ecc. L'ambiente è caratterizzato inoltre da pascoli a cotica erbosa discontinua formati da *Sesleria apennina*, *Carex kitaibeliiana*, ecc.

Passo Cattivo (Area florist. n. 37 MC). Nell'area si rinvencono le associazioni tipiche dei pascoli di altitudine appenninici (*Festucetum dimorphae*, *Trifolietum thalii*, *Seslerietum apenninae*).

Cima Vallelunga (Area florist. n. 26 AP). In quest'area, costituita da pascoli primari per lo più a cotico erboso discontinuo, si rinvengono alcune entità di notevole interesse naturalistico, come la stella alpina dell'Appennino (*Leontopodium nivale*), il botrichio (*Botrychium lunaria*), la genziana maggiore, la genziana dinarica (*Gentiana lutea*, *G. dinarica*) e, sulle pareti rocciose, alcune specie di sassifraga (*Saxifraga australis*, *S. porophylla*, *S. atrata*).

Monte Porche (Area florist. n. 27 AP). Anche in quest'area si rinvengono numerose specie di altitudine come il ranuncolo a foglie brevi (*Ranunculus brevifolius*), la stella alpina dell'Appennino, la genziana dinarica, la genziana maggiore, sassifraghe, ecc.

Palazzo Borghese (Area florist. n. 28 - AP). L'area floristica racchiude numerose specie di origine artico-alpina e balcanica e costituisce un tipico ambiente appenninico di altitudine. Tra le specie si segnalano varie sassifraghe sulle pareti rocciose, il ramno alpino (*Rhamnus alpinus*), l'uva ursina (*Arctostaphylos uva-ursi*), la driade (*Dryas octopetala*).

Aree floristiche (ART.33): Tutela.

Tali aree ai sensi dell'ART.33 della N.T.A./P.P.A.R. sono soggette alle norme di tutela integrale di cui agli ART.26 e 27 (N.T.A./P.P.A.R.).

Quanto alle ulteriori aree che saranno successivamente individuate dalla Regione ai sensi della L.R. 52/74 valgono le disposizioni dell'ART.7 della legge stessa a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione e tali disposizioni prevalgono, ove in contrasto, sulle norme specifiche di zona.

Su apposita tavola d'indagine sono evidenziate le emergenze botanico-vegetazionali e acquisita la identificazione delle specie floristiche presenti (v. Tav. BA - Analisi botanico vegetazionale).

In queste aree ai sensi dell'ART.7 della L.R. 52/74 la tutela viene rivolta in maniera specifica alle: "specie floristiche rare o in via di estinzione. Le aree

così individuate sono indicate da apposite tabelle perimetrali installate a cura della Regione Marche.

Su tali aree oltre alle limitazioni di cui sopra sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali protette e ammessi quelli di trasformazione volti alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso della risorsa paesistica-ambientale, esaltandone le potenzialità e le peculiarità presenti.

Sono per contro vietate:

- ogni nuova edificazione nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;
- la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente.
- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente tranne le essenze infestate e/o piantate di tipo produttivo industriale;
- il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade;
- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare Ministeriale LI.PP. n. 400/1979;
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

Per i boschi, per i pascoli e per le altre tipologie ricadenti nelle Aree floristiche, descritte, le prescrizioni previste per le Aree Floristiche vanno integrate agli indirizzi di tutela relativi ai casi specifici.

Per maggiori approfondimenti circa le caratteristiche botaniche e l'importanza di queste aree va fatto riferimento alle: "Schede delle aree floristiche delle Marche (Ancona, 1981).

-B - foreste demaniali, regionali e boschi (ART.34):Identificazione.

Con questa denominazione vengono indicate tutte le superfici boscate di notevole estensione, delimitate sulla base del vincolo idrogeologico (L. 3267/23).

Esse, a seconda delle condizioni d'uso, presentano un grado di conservazione più o meno elevato, ma risultano ugualmente importanti dal punto di vista ambientale per il patrimonio fitogenetico che conservano e perchè costituiscono lembi di vegetazione boschiva naturale.

La conservazione del bosco è decisamente migliore rispetto al resto del territorio marchigiano; la vegetazione forestale è molto estesa, favorita anche dalle pendici abbastanza acclivi che non hanno permesso utilizzazioni del suolo di tipo diverso. Infatti i campi sono limitati a poche aree di fondo-valle e i pascoli secondari ad alcune pendici più favorevoli. Nel territorio, che comprende anche quote elevate, è anche presente il limite altitudinale di distribuzione della vegetazione arborea, dove la vegetazione, un tempo costituita dagli arbusti contorti, presenta attualmente solo esemplari isolati di arbusti quali ranno alpino (*Rhamnus alpinus*) e ginepro nano (*Juniperus nana*).

Tipologie forestali individuate:

BF - bosco a dominanza di faggio (*fagus sylvatica*)

(associazione Polysticho-Fagetum Feoli et Lagonegro, 1982 aceretosum pseudoplatani)

Fisionomia

Si tratta di un bosco mesofilo sviluppato per lo più al di sopra dei 1000 metri di quota che nei canaloni e negli impluvi freschi, può scendere a quote più basse. Nello strato arboreo la specie dominante è il faggio (*Fagus sylvatica*) a cui si consociano anche altre essenze forestali.

Nella fascia pedemontana, a formare questo tipo di cenosi, partecipano diversi elementi dell'orizzonte inferiore tra cui: carpino nero, orniello, acero d'Ungheria e in varie zone anche cerro.

Nelle parti più elevate invece la dominanza del faggio diventa sempre più netta e le faggete diventano per lo più monospecifiche.

Il bosco di faggio viene governato allo stato ceduo o ceduo matricinato, ma non mancano tratti con esemplari arborei d'alto fusto. Isolati nei pascoli, si possono rinvenire esemplari di dimensioni notevoli, che una volta venivano lasciati come riparo per le greggi dalla calura estiva.

Specie prevalenti.

Alberi: acero di monte (*Acer pseudoplatanus*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), acero riccio (*A. platanoides*), tiglio selvatico (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), sorbo montano (*Sorbus aria*), talvolta agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e tasso (*Taxus baccata*).

Arbusti: biancospino (*Crataegus monogyna*), prugnolo (*Prunus spinosa*), rovo (*Rubus* sp. pl.), rosa (*Rosa canina*), viburno (*Viburnum lantana*), ranno alpino (*Rhamnus alpinus*), fusaria maggiore (*Euonimus latifolius*), berretta da prete (*Euonimus europaeus*), maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*) ribes uva-spina (*Ribes uva-crispa*).

Specie erbacee: lattuga dei boschi (*Mycelis muralis*), erba fragolina (*Sanícula europaea*), bucaneve (*Galanthus nivalis*), salvia vischiosa (*Salvia glutinosa*), luzula dei boschi (*Luzula sylvatica*), moscatella (*Adoxa moscatellina*), stellina odorosa (*Galium odoratum*), scilla bifolia (*Scilla bifolia*), giglio martagone (*Lilium martagon*), dentaria minore (*Cardamine bulbifera*), dentaria a nove foglie (*D. enneaphyllos*) e varie altre.

Distribuzione nel territorio.

Questo bosco è molto sviluppato nelle parti più elevate del territorio e in taluni casi assume un ruolo naturalistico molto rilevante, come nel caso della faggeta di San Lorenzo e di quelle lungo le pendici di M. Cardosa, della Valle dell'Acqua Gilarda e della Valle di Rapegna.

BO - bosco a dominanza di carpino nero (*ostrya carpinifolia*) e orniello (*fraxinus ornus*)
(associazione Scutellario-Ostryetum *carpinifoliae* Pedrotti Biondi e Ballelli (1979) 1982)

Fisionomia.

Si tratta di un bosco misto mesofilo denominato anche orno - ostrieto dove, oltre al carpino nero e all'orniello, vegetano diverse altre caducifoglie. Spesso le essenze forestali sono compenstrate da un notevole contingente di specie arbustive. In alcuni tratti, per lo più esposti a sud, l'orno ostrieto

to é caratterizzato da una notevole partecipazione di querce caducifoglie: cerro (*Quercus cerris*) e roverella (*Quercus pubescens*).

Si tratta di boschi governati a ceduo o ceduo matricinato, periodicamente tagliati dall'uomo; i casi di fustaia sono estremamente rari. Questo tipo di bosco, anche se tagliato a turni regolari presenta una buona capacità riproduttiva e di norma è caratterizzato da una buona copertura degli strati arboreo e arbustivo. Esso riveste un ruolo importante anche per la stabilità dei versanti, dal momento che ricopre anche pendici molto acclivi.

Specie prevalenti.

Alberi: acero di Ungheria, (*Acer obtusatum*), ciliegio selvatico (*Prunus avium*), ciavardello (*Sorbus torminalis*), maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*), nocciolo (*Corylus avellana*).

Arbusti: caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*), berretta da prete, biancospino (*Crataegus monogyna*), corniolo (*Cornus mas*), emero (*Coronilla emerus*), rovi, (*Rubus* sp.pl.), sanguinella (*Cornus sanguinea*), edera (*Hedera helix*), vitalba (*Clematis vitalba*), tamaro (*Tamus communis*).

Specie erbacee: primavera (*Primula vulgaris*), laureola (*Daphne laureola*), erba limona (*Melittis melissophyllum*), ciclamino (*Cyclamen hederifolium*), giglio rosso (*Lilium bulbiferum* ssp. *croceum*), cicerchia veneta (*Lathyrus venetus*), elleboro (*Helleborus bocconeii*, *H. foetidus*), silene (*Silene italica*), viola silvestre (*Viola reichenbachiana*), campanula selvatica (*Campanula trachelium*), verga d'oro (*Solidago virgaurea*), anemone epatica (*Hepatica nobilis*), melica (*Melica uniflora*), digitale appenninica (*Digitalis micrantha*).

Distribuzione nel territorio.

Il bosco si distribuisce lungo la fascia alto-collinare nei versanti freschi, caratterizzati spesso da accentuata acclività e da un substrato di tipo prevalentemente calcareo. Esso si spinge più in alto nei versanti esposti a sud. Questa formazione interessa le pendici basali di diversi rilievi montuosi, tra cui: M. Cardosa, M. Pagliaro, M. Spina di Gualdo, Vallinfante.

BOC - Ostrio-Cerreto: bosco a dominanza di carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) e orniello (*Fraxinus ornus*) e cerro (*Quercus cerris*), (associazione Aceri obtusati-Quercetum cerris, Ubaldi e Speranza 1982, Ubaldi 1995).

Fisionomia.

Le ostrio-cerrete sono ubicate a quote variabili tra i 900 e i 1200 metri, in esposizioni nord, alle stesse quote degli orno-ostrieti, su substrati carbonatici. Queste formazioni sono caratterizzate da uno strato arboreo a dominanza di cerro e carpino nero con presenza di roverella acero d'Ungheria, acero campestre, orniello.

In alcuni casi interno dell'ostrio-cerrete si ha la presenza sporadica ma diffusa del castagno, come sul versante sinistro idrografico del fiume Nera, a valle dell'abitato di Castelsantangelo. Le ostrio cerrete vengono governate a ceduo o ceduo matricinato mentre i casi di fustaia sono estremamente rari.

Specie prevalenti.

Alberi: *Acer monspessulanum*, *Acer obtusatum*, *Laburnum anagyroides*, nocciolo (*Corylus avellana*), carpino bianco (*Carpinus betulus*)

Arbusti: ginepri (*Juniperus oxycedrus*, *J. communis*), biancospino (*Crataegus monogyna*), sanguinella (*Cornus sanguinea*), edera (*Hedera helix*), vitalba (*Clematis vitalba*), tamaro (*Tamus communis*), *Coronilla emerus*.

Distribuzione nel territorio:

Il bosco si distribuisce lungo i versanti a Nord Est di Monte Cardosa, nel settore basale, e lungo i versanti a Sud di Vallinfante.

BT - Bosco mesofilo di tiglio (*Tilia platyphyllos*), con aceri (*Acer obtusatum*, e *Acer pseudoplatanus*) (*Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani* Klika-1955).

Fisionomia.

La formazione boschiva caratterizzata da tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), nocciolo (*Corylus avellana*), cerro, acero di monte (*Acer pseudoplatanus*) é localizzata in forre ombrose, con terre-

no profondo. Si tratta di fitocenosi di tipo azonale, abbastanza frequenti nel centro Europa e rare in zone appenniniche.

Per la somiglianza floristica con altre formazioni analoghe di territori vicini (Taffetani 2000 a, b), viene inquadrata nell'alleanza *Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani*

Specie prevalenti.

Alberi: tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos*),), carpino bianco (*Carpinus betulus*), nocciolo (*Corylus avellana*), cerro, acero di monte (*Acer pseudoplatanus*)faggio (*Fagus sylvatica*)

Orniello (*Fraxinus ornus*) carpino nero (*Ostrya carpinifolia*)

Arbusti: *Euvonymus europaeus*, *Rosa arvensis* *Sorbus torminalis* , *Cornus mas* , *Cornus sanguinea*, *Rosa canina* , *Rubus ulmifolius*

Specie erbacee: laureola (*Daphne laureola*), sigillo di Salomone (*Polygonatum multiflorum*), *Primula vulgaris*, *Sanicula europea*, edera (*Hedera helix*)

Festuca heterophylla, *Euphorbia dulcis*, *Melica uniflora*, *Fragaria vesca*.

Distribuzione nel territorio.

Il bosco è stato osservato in nuclei di limitata estensione, lungo le pendici di Monte la Bandita, a prevalente esposizione Est.

BQ – Querceti - (associazione *Cytiso sessilifolii* - *Quercetum pubescentis* Blasi, Feoli, Avena 1982)

Fisionomia.

I querceti di roverella sono per lo più ubicati sui versanti caldi, in stazioni aride e con terreni superficiali, sempre con esposizioni est/sud, a quote comprese tra gli 800 e i 1100 metri., su versanti con prevalente esposizione sud ed est.

Le formazioni a prevalenza a di querce talvolta formano popolamenti quasi puri limitate ad aree piuttosto ristrette del territorio.

Specie prevalenti.

Alberi: roverella (*Quercus pubescens* Willd.), cerro (*Quercus cerris* L.), acero campestre (*Acer campestre* L.), ciliegio selvatico (*Prunus avium*), orniello (*Fraxinus ornus* L.)

Arbusti: ginepro comune (*Juniperus communis*), ginepro rosso (*Juniperus oxycedrus*), biancospino (*Crataegus monogyna*), sanguinella (*Cornus sanguinea*), caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*), rosa selvatica (*Rosa canina*), scotano (*Cotinus coggygria*), ciliegio canino (*Prunus mahaleb*), biancospino (*Crataegus monogyna*), emero (*Coronilla emerus*), edera (*Hedera helix*), vitalba (*Clematis vitalba*), tamaro (*Tamus communis*).

Specie erbacee: primavera (*Primula vulgaris*), laureola (*Daphne laureola*), viola silvestre (*Viola reichenbachiana*), campanula selvatica (*Campanula trachelium*), erba limona (*Melittis melissophyllum*), ciclamino (*Cyclamen hederifolium*), elleboro (*Helleborus bocconeii*, *H. foetidus*), silene (*Silene italica*), verga d'oro (*Solidago virgaurea*).

Distribuzione nel territorio.

Il querceto è distribuito sulle pendici a sud della Valle del Fiume Nera nelle Località di Nocria e S. Rocco. Inoltre altri nuclei di querceto possono essere osservati lungo i versanti termicamente favorevoli di Monte Spina di Gualdo e in prossimità di Nocelleto.

BS - Bosco ripariale -- Bosco a salici e pioppi - (associazione Aro italici-Alnetum glutinosae Gafta et Pedrotti, 1995); (Associazione Salicetum albae Issler 1926).

Fisionomia.

Data la morfologia delle valli, con andamento stretto ed incassato questa vegetazione presenta un'area di distribuzione abbastanza ristretta, a ridosso dei corsi d'acqua.

La vegetazione riparia è molto importante per la difesa e la stabilità degli argini; essa ha un ruolo preminente anche dal punto di vista paesaggistico costituendo un motivo di notevole valore estetico lungo l'alveo fluviale.

Specie prevalenti.

Specie arboree: salice bianco (*Salix alba*), pioppo nero (*Populus nigra*), ontano nero (*Alnus glutinosa*); altre specie e varietà di pioppo, a volte pioppo cipressino (*Populus nigra* var. *italica*), talora olmo (*Ulmus minor*).

Specie arbustive: salice rosso (*Salix purpurea*), salice da ceste (*S. triandra*), salice di ripa (*S. eleagnos*)

Distribuzione nel territorio.

La vegetazione ripariale è quella che si rinviene lungo le rive del Fiume Nera e dei corsi d'acqua minori.

Bosco di fondovalle a nocciolo - (Associazione Carpino betuli - *Coryletum avellanae*).

Fisionomia.

Questo bosco si rinviene negli impluvi e nelle zone di fondovalle in cui si realizzano condizioni di microclima fresco ed umido. E' caratterizzato essenzialmente dalla presenza di nocciolo. Date le particolari condizioni ecologiche anche il sottobosco si configura per una impronta decisamente mesofila, deducibile dalla presenza di varie specie.

Il bosco viene ceduoato secondo turni più o meno lunghi, ma si tratta soprattutto di aggruppamenti giovani.

Specie prevalenti.

Alberi: nocciolo (*Corylus avellana*)

Arbusti: clematide (*Clematis vitalba*), rovi (*Rubus* sp. pl;)

Specie erbacee: stellina odorosa (*Asperula odorata*), moscatella (*Adoxa moschatellina*), scilla (*Scilla bifolia*), cardamine. (*Cardamine bulbifera*).

Distribuzione nel territorio.

Nel territorio in oggetto il bosco di nocciolo si rinviene lungo il fondovalle di Nocelleto, dove si insedia a contatto con la vegetazione riparia; tali aggruppamenti non sono stati riportati nell'elaborato cartografico a causa della loro frammentarietà.

B R - Rimboschimenti con conifere, talvolta miste a latifoglie, inclusi in aree boschive estese

Fisionomia.

Nel territorio sono presenti alcuni rimboschimenti, eseguiti per aumentare la superficie boscata dove è stata eliminata, o in aree una volta sfruttate come pascoli o in qualche caso come campi. I rimboschimenti hanno contribuito a dare una nuova fisionomia al paesaggio; infatti hanno permesso di ampliare la vegetazione forestale, anche se la loro struttura arborea armonizza scarsamente con quella dei boschi cedui circostanti.

Specie prevalenti.

Specie arboree: pino nero (*Pinus nigra*) e altre conifere; al loro interno è stato tuttavia notato un discreto rinnovamento di specie spontanee (carpino nero, aceri, roverella, faggio).

Distribuzione nel territorio.

Le aree di maggiore estensione sono localizzate sulle pendici sud-occidentali di M. Rotondo e nella zona di Frontignano (Pendici del M. Cornaccione).

Foreste demaniali, regionali e boschi (ART.34):Tutela.

Nelle aree censite come boschi e sottoposte al Vincolo Idrogeologico (L. 3267/23), si esercita la tutela integrale. Per i boschi, precisati nella tavola d'indagine BA (Botanico-Vegetazionale), vengono stabilite le seguenti prescrizioni:

- le aree boscate non possono essere ridotte di superficie;
- nelle macchie è vietata qualsiasi operazione che modifichi la naturale evoluzione della vegetazione;
- per i boschi, in aggiunta a quanto prescritto dall'ART.3 della L.R. n. 8/87, il Piano stabilisce una fascia di rispetto di ml. 5 del perimetro degli stessi all'interno della quale non sono consentite lavorazioni del suolo che possano pregiudicarne la conservazione, uso di antiparassitari e diserbanti, nonché l'accensione di fuochi.

Nelle macchie e nei boschi sono inoltre vietate:

- ogni nuove edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;
- l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo industriale;
- il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade
- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare Ministero LL.PP. n. 400/1979;
- l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

NORME INTEGRATIVE (emesse dal P.T.C. provinciale).

Nelle aree boscate, gli interventi e in genere ogni attività vanno contenuti ed indirizzati secondo i criteri di cui all'allegato a) delle Norme di Attuazione del P.T.C. (Criteri per gli interventi sulle formazioni vegetazionali):

Le aree boscate individuate dal PTC costituiscono una prima individuazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'ART.34 delle NTA del PPAR. Il PTC, con riferimento all'elaborato di cui al precedente ART.2.4.2.1.6., fornisce anche indicazioni sui caratteri potenziali delle aree a bosco che costituiscono un riferimento per gli interventi di cui al comma 6 dell'ART.34 delle NTA del PPAR.

Gli interventi sui boschi, di manutenzione e recupero, devono tendere a ripristinare la vegetazione autoctona e in ogni caso a mantenere efficiente l'equilibrio colturale delle formazioni boschive. Nelle diverse formazioni boschive ai fini della protezione e tutela delle formazioni esistenti, dovranno seguirsi i seguenti indirizzi.

1- Nei boschi a dominanza di *Quercus pubescens* (roverella) su substrato calcareo dovrà essere rallentato o cessato lo sfruttamento forestale. Vanno incentivati interventi di potenziamento del sottobosco da realizzarsi attraverso la messa a dimora di specie arbustive tipiche del sottobosco di roverella.

2- Nei boschi a dominanza di *Quercus pubescens* (roverella) su substrato marnoso arenaceo dovrà in particolare essere controllato l'ingresso delle infestanti.

3- Nei boschi a dominanza di *Ostrya carpinifolia* (carpino nero) e *Fraxinus ornus* (orniello) e nei boschi a prevalenza di *Quercus cerris* (cerro) deve essere ridotta la ceduzione che, se eccessiva, accentua fenomeni di erosione del suolo, innescando dissesti idrogeologici.

4- Nei boschi di *Castanea sativa* (castagno) debbono essere individuate, all'interno dei piani di gestione, le modalità di intervento atte ad evitare la propagazione della patologia del cancro del castagno.

Nei boschi di *Fagus sylvatica* (faggio) deve essere ridotta la ceduzione che, se eccessiva, indebolisce la struttura del bosco.

5- Nei boschi di sclerofille sempreverdi (a prevalenza di *Quercus ilex*) che non ricadono nelle aree floristiche protette istituite dalla Regione Marche, o nelle formazioni relitte o nei consorzi misti di sclerofille e caducifoglie è vietato qualsiasi intervento che possa comprometterne la tutela.

6- Lungo i corsi d'acqua, torrenti, fossi e impluvi vanno incentivati interventi di ripristino e potenziamento della vegetazione ripariale e golenale.

7- Per i boschi artificiali (rimboschimenti a conifere) vanno incentivati interventi mirati al graduale sfoltimento delle resinose appena si rilevi un rinnovamento spontaneo del sottobosco da parte di specie caducifoglie arboree e arbustive autoctone. Dovranno successivamente essere incentivati interventi di graduale conversione del bosco artificiale in una formazione che assuma la fisionomia dei boschi naturali circostanti. E' fatto obbligo agli enti gestori dei rimboschimenti a conifere procedere, entro congruo termine, al rilievo delle formazioni che presentano un rinnovamento spontaneo del sottobosco.

8- La gestione dei boschi ove possibile deve favorire la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto, avviandoli verso un governo naturalistico del bosco che permette un equilibrio colturale prossimo a quello naturale e tale da assicurarne la continuità e la durata nel tempo ed a conservare la funzionalità ecologica. Qualunque intervento di manu-

tenzione del bosco di proprietà pubblica deve essere soggetto ad un piano di gestione.

Le aree a bosco che risultino degradate o affette da patologie debbono essere sottoposte a monitoraggio biologico.

Ai fini della buona manutenzione, protezione e tutela dei boschi misti esistenti, sono ammessi e incentivati i seguenti interventi:

- tagli saltuari ripetuti ad intervalli di tempo di 10-20 anni, con cui si asporta un certo numero di alberi, la cui massa deve essere inferiore o uguale all'incremento legnoso del soprassuolo adulto. I tagli devono essere condotti in modo da assicurare la rinnovazione e quindi la continuità del bosco stesso;
- interventi di diradamento, risanamento e miglioria (interventi urgenti per il miglioramento dei boschi previo piano di gestione del bosco);
- abbattimento di piante morte in piedi;
- abbattimento di piante semisradicate, sbilanciate, compromesse da carie e cavità tali da non garantire la stabilità e la sopravvivenza della pianta;
- rimonda del seccume anche ai fini della prevenzione incendi;
- diradamento di piante in soprannumero, cresciute sottochioma, deboli e senza prospettive di sviluppo (principalmente taglio di piante della classe diametrica 0 (□ inferiore a 15 cm), della classe diametrica 1 (□ compreso tra 15 e 20 cm)- indicativamente si riduce la densità (piante/ettaro) del 30-40%; si conservano tra le piante adulte quelle meglio conformate, sane integre, mirando ad ottenere la migliore associazione di specie diverse tipiche dei boschi;
- messa a dimora di nuove piantine in zone scoperte;
- cure dendrochirurgiche.

Sussiste l'obbligo immediato di intervento di cui ai precedenti commi nei casi di crescita troppo fitta con fusti filati e poco ramificati, riduzione dell'apparato radicale rispetto all'altezza della pianta con rischio di sradicamento sotto la spinta del vento.

Ai fini della protezione dei boschi dovranno essere incentivati gli interventi di potenziamento delle bordure delle aree boscate, attraverso la piantu-

mazione di fasce di arbusteti di spessore minimo consigliato pari a metri 5.

Ai fini della protezione dei boschi va incentivato il controllo delle specie infestanti, in particolare all'interno dei boschi prossimi alle aree urbanizzate o lungo la viabilità.

Le specie arboree e arbustive da utilizzare in interventi di recupero o nuovo impianto debbono essere scelte tra quelle appartenenti alla medesima associazione vegetazionale del bosco. Per i nuovi impianti si fa riferimento ai cataloghi di specie arboree e arbustive indicati ai punti precedenti.

- pascoli primari (al di sopra dei 1800 mt.) (ART.35): Identificazione

Al di sopra del limite potenziale del bosco (1800 mt) si sviluppano i pascoli primari, che interessano tutta la zona più elevata del territorio ricadente nei Monti Sibillini. Essi costituiscono un tipo di vegetazione abbastanza diffuso nel territorio, trovandosi essendo gran parte di esso sopra ai 1800.

In alcune zone si osserva la presenza di ginepro nano (*Juniperus nana*), che oltre ad avere una funzione stabilizzatrice per il suo portamento prostrato, costituisce una importante testimonianza, assieme ad altri arbusti quali ramno alpino (*Rhamnus alpinus*), del preesistente orizzonte degli arbusti contorti che si estendeva tra il limite superiore del bosco e il pascolo primario.

Tipologie di pascolo primario individuate:

P fv - Pascolo a festuca violacea (*Festuca violacea*) e trifoglio di Thal (*Trifolium thalii*)

(*Festuco-Trifolietum thalii apenninicum* Migliaccio 1970).

Fisionomia.

Pascoli primari a cotico erboso chiuso, che rappresentano i pascoli primari più evoluti nel territorio.

Specie prevalenti.

Specie erbacee: festuca violacea (*Festuca violacea*), trifoglio di Thal (*Trifolium Thalii*), erba lucciola d'Italia (*Luzula italica*), viola di Eugenia (*Viola eugeniae*), genzianella napoletana (*Gentianella columnae*), piantaggine nera (*Plantago atrata*).

Distribuzione nel territorio.

Si rinvengono nei tratti meno acclivi e nelle zone sommitali con terreno più consolidato, sempre delle zone più elevate del settore montano.

- P fa - Pascolo a festuca appenninica (*Festuca dimorpha*) e sesleria tenuifolia (*Sesleria tenuifolia*)
- P fas - Pascolo a festuca appenninica (*Festuca dimorpha*) e sesleria tenuifolia (*Sesleria tenuifolia*) in situazioni di ghiaione o di copertura estremamente scarsa (classe *Elyno myosuroidis-Sesleritea coeruleaThlaspietea rotundifoliae* Br. Bl. 1948)

Fisionomia.

In questa categoria vengono raggruppati tutti quei pascoli primari aperti a cotica erbosa discontinua. I pascoli a festuca appenninica sono caratterizzati da specie pioniere che consolidano ghiaioni e macereti; i pascoli a sesleria tenuifolia sono presenti su terreni più consolidati. Entrambe le tipologie sono frequenti nel territorio.

Questi pascoli, vengono attualmente sottoposti a parziale utilizzo pastorale con pascolo di ovini nel periodo estivo.

Specie prevalenti.

Specie erbacee: sesleria tenuifolia (*Sesleria tenuifolia*), festuca appenninica (*Festuca dimorpha*), dripide comune (*Drypis spinosa*), genziana appenninica (*Gentiana dinarica*), carice di Kitaibel (*Carex kitaibeliana*), vulneraria montana (*Anthyllis montana*), alisso montanino (*Alyssum montanum*), cinquefoglio dell'Appennino (*Potentilla apennina*).

Distribuzione nel territorio.

I pascoli aperti di altitudine, si rinvengono nel caso specifico nelle propaggini più occidentali del territorio di Castelsantangelo, nei tratti più acclivi e nei macereti.

Pascoli primari (al di sopra dei 1800 mt.) (ART.35): tutela.

I pascoli del territorio di Castelsantangelo sul Nera insediati al di sopra dei 1800 m di altitudine, sono soggetti ad un regime di tutela integrale dal momento che costituiscono delle formazioni di tipo primario.

Per i pascoli primari precisati nella tavola d'indagine BA (Botanico-Vegetazionale) vengono stabilite le seguenti prescrizioni.

Interventi vietati:

- sono permessi esclusivamente gli interventi volti alla difesa del suolo
- asportazione di suolo e/o danneggiamento del cotico erboso;
- dissodamento e il cambio di coltura
- rimboschimenti
- raccolta delle specie floristiche vistose (generi Orchis, Gentiana, Gentianella ecc.)

Interventi consentiti:

- pascolamento ad eccezione dei versanti con pendenza superiore a 40° e con copertura del cotico erboso inferiore al 60%.

NORME INTEGRATIVE (emesse dal P.T.C. provinciale).

Nelle aree a pascolo, gli interventi e in genere ogni attività vanno contenuti e indirizzati secondo i criteri dettati all'allegato a) delle Norme di Attuazione del P.T.C.

8. - Criteri per gli interventi sulle formazioni vegetazionali.

9. - Relativamente alle aree a pascolo il PTC indica i seguenti criteri di intervento.

I pascoli primari o d'altitudine si sviluppano al di sopra del limite naturale del bosco, oltre i 1800 metri. Per tali pascoli, sottoposti dal PPAR a tutela integrale (comma 2, ART.35) sono ammessi esclusivamente interventi volti alla difesa del suolo, previa indagine sugli eventuali impatti e prevedendo interventi di mitigazione. Vanno incentivati interventi rivolti alla tutela delle specie rare sia botaniche che faunistiche. Il carico turistico va opportunamente calibrato e, se del caso, contenuto.

Zone umide (ART.36): identificazione.

Il territorio comunale di Castelsantangelo sul Nera comprende parte del Pian Perduto, nel quale sono presenti anche tratti con ambienti palustri di notevole rilevanza naturalistica. Fra le specie della vegetazione palustre si rinvencono varie specie di carici, tra cui molto rare: *Carex davalliana* e *Carex panicea*.

Zone umide (ART.36): Tutela.

Alle zone umide si applica un regime di tutela integrale. Vengono adottate in maniera definitiva le prescrizioni di base permanenti e quelle indicate come transitorie nell'ART.36: "Prescrizioni di base permanenti (ART.36).

Nelle zone umide si applica la tutela integrale di cui agli artt. 26 e 27; sono vietate le opere di mobilità, gli impianti tecnologici, indicati nell'ART.45, nonché qualsiasi movimento di terra. Sono vietati gli scarichi solidi e liquidi di qualsiasi tipo".

Pascoli secondari (al di sotto dei 1800 mt.) (ART.35): identificazione.

I pascoli secondari e i prati pascoli costituiscono un tipo di vegetazione abbastanza diffuso nel territorio in esame. Si tratta di fitocenosi di sostituzione, in quanto situate al di sotto del limite potenziale del bosco.

Tipologie di pascolo secondario individuate:

pascolo mesofilo a bromo (*Bromus erectus*) e sonaglini (*Briza media*) (associazione *Briza mediae-Brometum erecti* Bruno e Covarelli 1968).

Fisionomia.

Questi pascoli si insediano normalmente in una fascia altitudinale che corrisponde all'area di distribuzione potenziale del faggeto. Si rinvencono in maniera estesa nei versanti con acclività poco accentuata e nelle parti sommitali pianeggianti dei rilievi montuosi. Presentano un cotico erboso chiuso e denso ed un'altezza dello strato erbaceo abbastanza elevata. In diversi casi vengono prima sfalciati e successivamente sfruttati come pascoli; per tale motivo vengono anche indicati come prati-pascoli. Sono tipizzati da una notevole varietà floristica.

I prati-pascoli sono costituiti da specie foraggere con un notevole valore pabulare. Dal punto di vista ambientale svolgono un'importante funzione

per la stabilità del terreno. Assumono anche notevole importanza naturalistica e paesaggistica per la varietà floristica che li caratterizza.

Specie prevalenti

Specie erbacee: forasacco (*Bromus erectus*), paleo rupestre (*Brachypodium rupestre*), covetta dei prati (*Cynosurus cristatus*), sonaglini comuni (*Briza media*), viola di Eugenia (*Viola eugenieae*), salvia comune (*Salvia pratensis*), asfodelo bianco (*Asphodelus albus*), campanula agglomerata (*Campanula glomerata*), trifoglio (*Trifolium pratense*, *T.campestre*, *T. repens*), vari tipi di orchidee (*Orchis sambucina*, *Gymnadenia conopsea*), ed altre specie come: piantaggine (*Plantago lanceolata*), narciso selvatico (*Narcissus poeticus*), olmaria poperina (*Flipendula vulgaris*), fiordaliso (*Centaurea triunfetti*), erba lucciola comune (*Luzula campestris*), valeriana (*Valeriana tuberosa*).

Distribuzione nel territorio.

I pascoli mesofili presentano una distribuzione limitata nel territorio; essi sono per lo più localizzati nelle zone sommitali pianeggianti di M. Cardosa e di M. Rotondo.

pascolo xerofilo a bromo (*Bromus erectus*) e stellina purpurea (*Asperula purpurea*) e/o pascolo a falasco (*Brachypodium rupestre*), (associazione *Asperulo purpureae - Brometum erecti*, *erecti Biondi & Ballelli ex Biondi*, *Ballelli*, *Allegrezza & Zuccarello 1997*).

Fisionomia.

Questi pascoli (detti anche xerobrometi) presentano un cotico erboso discontinuo a causa dell'inaridimento e impoverimento del substrato; sono sviluppati di norma lungo le pendici più acclivi con suoli poco profondi. Dal punto di vista altitudinale interessano per lo più l'area di distribuzione potenziale dei boschi di latifoglie dell'orizzonte collinare; in qualche caso arrivano anche nell'orizzonte della faggeta. Nelle zone a più lieve acclività si assiste ad una maggiore copertura della vegetazione fino ad arrivare ad un cotico erboso continuo.

Una copertura erbacea più compatta, presentano i cosiddetti pascoli a brachipodio (*Brachypodium rupestre*). Questa specie denominata anche falasco è comune nelle aree di ex coltivi (abbandonati da vari anni) e costituisce l'elemento di gran lunga dominante, manifestandosi spesso con le tipiche chiazze a macchia d'olio. Anche i caratteri ecologici si discostano dai precedenti per una configurazione complessiva di tipo meno arido, perché di solito si tratta di un suolo più evoluto e profondo di quello che normalmente si rinviene negli xerobrometi.

Con il progressivo abbandono del pascolo del bestiame molte superfici sono ormai spesso ricolonizzate da arbusti.

Specie prevalenti.

Specie erbacee: forasacco (*Bromus erectus*), digitale (*Digitalis micrantha*), cerastio (*Cerastium tomentosum*), (*Phleum ambiguum*), cardo pallotta (*Echinops sphaerocephalon*), erba medica lupulina (*Medicago lupulina*), peverina (*Cerastium arvense*), stellina purpurea (*Asperula purpurea*), eringio (*Eryngium amethystinum*), timo, protano (*Helichrysum italicum*), viola di Eugenia (*Viola eugeniae*), querciola (*Teucrium chamaedrys*), vedovella (*Globularia cordifolia*), carlina comune (*Carlina vulgaris*), sparviere (*Hieracium pilosella*), fiordaliso rupestre (*Centaurea rupestris*).

Distribuzione nel territorio.

La maggior parte delle pendici disboscate poste al di sotto dei 1500 m. sono rivestite da pascoli xerici, spesso colonizzati da cespugli. Gli esempi più estesi di questa tipologia li ritroviamo sui versanti esposti a Sud di M. Cardosa, sulle zone sommitali di M. Pagliano, nelle zone circostanti Pian Perduto e sulle pendici basali di M. Prata e M. Rotondo.

Pascolo xerofilo a sesleria (*Sesleria nitida*), (*Seslerio nitidae-Brometum erecti*, Bruno in Bruno & Covarelli 1968).

Fisionomia.

I pascoli a sesleria (*Sesleria nitida*) sono stati rinvenuti in una fascia altitudinale più elevata rispetto ai precedenti (al di sopra dei 1000 metri di al-

tezza). Sono anche essi costituiti da aggruppamenti a cotica erbosa più o meno discontinua e di norma sono insediati su versanti acclivi, esposti in genere a Sud o in stazioni rupestri.

Questi pascoli aridi si presentano abbastanza degradati, con una scarsa copertura dello strato erboso. In talune situazioni si assiste al dilavamento degli strati superficiali del suolo con conseguente affioramento dei detriti.

Specie prevalenti.

Specie erbacee: carice appenninica (*Carex macrolepis*), vulneraria montana (*Anthyllis montana*), garofano selvatico (*Dianthus sylvestris*), timo (*Thymus longicaulis*), spillone biancastro (*Armeria canescens*), camomilla per tintori (*Anthemis tinctoria*), sferracavallo comune (*Hippocrepis comosa*), eliantemo degli appennini (*Helianthemum apenninum*), eliantemo maggiore (*Helianthemum nummularium*), eliantemo candido (*Helianthemum. canum*), sassifragia pannocchiuta (*Trinia glauca*).

Distribuzione nel territorio.

I pascoli a *Sesleria nitida*, abbastanza diffusi nel territorio, sono situati per lo più in una fascia compresa tra i 1500 e i 1800 m.

Pascolo a nardo (*Nardus stricta*), (Ordine Nardetalia strictae Oberd. 1949 em. Presing 1959).

Fisionomia.

La sua fisionomia è quella di una formazione a cotico erboso compatto, che vegeta su suoli umidi. E' caratterizzata dalla presenza del nardo che appare dominante e da altre specie dei prati falciabili.

Specie prevalenti.

Specie erbacee: nardo (*Nardus stricta*), genziana maggiore (*Gentiana lutea*), (distribuita a tratti), garofanetto (*Dianthus deltoides*), *Descampsia flexuosa*, narciso (*Narcissus poeticus*), trifoglio (*Trifolium pratense*), *Rhynanthus minor*, *Vicia cracca*, millefoglio (*Achillea collina*), covetta dei prati (*Cynousurus cristatus*).

Distribuzione nel territorio.

Il pascolo a nardo si rinviene nella parte più bassa del Pian Perduto (all'interno dell'area floristica n. 33 MC).

Pascolo colonizzato da arbusti: ginepro (*Juniperus communis*, *J. oxycedrus*), rosa (*Rosa canina*), ecc. (Ordine *Prunetalia spinosae* TX 1952).

Fisionomia.

In questi ultimi anni si è assistito ad una progressiva espansione di arbusti nei pascoli aridi e nei pascoli a brachipodio (*Brachypodium rupestre*) particolarmente frequenti nelle aree a scarso utilizzo pastorale.

I loro valori di presenza variano a seconda delle situazioni, ma in molti casi appaiono elevati tanto che dal punto di vista fisionomico si può parlare di arbusteti veri e propri.

La presenza di queste formazioni arbustive è molto importante perchè testimonia che è in atto un processo di ricolonizzazione spontanea verso la ricostituzione del bosco naturale.

Specie prevalenti.

Specie arboree e arbustive ginepro comune, (*Juniperus communis*), rosa canina (*Rosa canina*), biancospino (*Crataegus monogyna*), citiso (*Cytisus sessilifolius*).

Distribuzione nel territorio.

Sono per lo più distribuiti sulle aree di pascolo abbandonato, al di sotto del limite del bosco.

- pascoli secondari (al di sotto dei 1800 mt.) (ART.35): Tutela.

I pascoli sono soggetti ad un regime di tutela orientata, poiché sono insediati tutti al di sotto dei 1800 m di altitudine.

"Prescrizioni di base permanenti (ART.35)

Per pascoli posti tra i 700 e i 1800 metri sono vietati il dissodamento e il cambio di coltura, esclusi gli interventi di rimboschimento con criteri naturalistici e quelli volti al recupero ambientale e alla difesa del suolo. Nelle

aree a pascolo al di sotto dei 700 metri poste su versanti con pendenze superiori al 30% é vietata qualunque variazione colturale".

Ad integrazione degli articoli 27 e 35 NTA del PPAR vanno adottate le seguenti prescrizioni valide per i pascoli posti sui versanti con pendenze superiori al 30%.

Interventi vietati:

- asportazione di suolo e/o danneggiamento del cotico erboso;
- realizzazione di recinzioni con materiali diversi da pali di legno;
- divieto di pascolo nei versanti con pendenza superiore al 40% e con copertura del cotico erboso inferiore al 60%, salvo autorizzazione delle autorità preposte e, nei pascoli xerofili, previa precisazione del carico massimo di bestiame ammesso.
- raccolta delle specie floristiche vistose (appartenenti ai generi Narcissus, Orchis, Paeonia, ecc.) nei pascoli mesofili.
- asportazione delle specie arbustive e legnose in genere che colonizzano i pascoli arbustati con copertura > del 50%.

Interventi consentiti:

- rinfoltimento del cotico erboso mediante utilizzo di specie spontanee (per la scelta delle specie vedasi relazione botanica), nei casi di depauperamento della copertura erbosa.
- sfalcio e pascolamento;
- posa a dimora di essenze arboree e arbustive autoctone nei pascoli abbandonati e negli arbusteti, al fine di favorire l'espansione della superficie boschiva. Tale ricostituzione va favorita nei casi in cui le aree si trovano in posizione attigua alla vegetazione arborea naturale; la scelta delle specie non potrà discostarsi dai tipi che vegetano allo stato spontaneo nelle cenosi boschive delle aree confinanti;
- In una prima fase potranno essere impiantate anche conifere in misura massima del 30% rispetto al totale delle specie impiegate e solo nei casi in cui le autorità preposte stabiliscano che il loro impiego è importante per facilitare il processo di attecchimento della copertura

arborea. In in secondo tempo esse andranno diradate per permettere l'evoluzione spontanea della vegetazione autoctona.

NORME INTEGRATIVE (emesse dal P.T.C. provinciale).

Nelle aree a pascolo, gli interventi e in genere ogni attività vanno contenuti e indirizzati secondo i criteri dettati all'allegato a) delle Norme di Attuazione del P.T.C..

Criteri per gli interventi sulle formazioni vegetazionali.

I pascoli secondari e i prati pascoli sono formazioni secondarie che occupano l'orizzonte del bosco e quindi sono suscettibili di evoluzione verso stadi dinamici che riconducono ad esso. Ai fini di uno sviluppo della formazione boschiva vanno incentivati interventi finalizzati alla riduzione dell'erosione del suolo. In ogni caso ogni intervento o attività che modifichi le dinamiche idrogeologiche o che comporti movimenti del terreno va opportunamente vagliato attraverso specifiche indagini.

Elementi diffusi del paesaggio agrario (ART.37): Identificazione.

In questa categoria vengono inclusi quegli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario, quali, siepi stradali e poderali, alberate, esemplari isolati, in filari o a piccoli gruppi.

Il territorio presenta complessivamente vaste superfici boschive e pascolive e ridotte aree di coltivi, pertanto gli elementi diffusi del paesaggio agrario sono poco rappresentati.

Tipologie di elementi diffusi individuate.

Siepi stradali e poderali con acero campestre (*Acer campestre*), acero minore (*Acer monspessulanum*), corniolo (*Cornus mas*), biancospino (*Crataegus monogyna*)

Fisionomia

Le siepi sono formazioni di origine naturale o seminaturale, formate di solito da diversi strati di vegetazione: arboreo, arbustivo ed erbaceo e in diversi casi rispecchiano le tipologie dei margini dei boschi attigui. Esse rive-

stono una notevole importanza dal punto di vista paesaggistico, di protezione del suolo, e del mantenimento degli equilibri biologici. Dato la limitata estensione non vengono riportate nell'elaborato cartografico.

Specie prevalenti.

- Specie arboree: cerro (*Quercus cerris*), acero campestre (*Acer campestre*), olmo campestre (*Ulmus minor*)
- Specie arbustive: biancospino (*Crataegus monogyna*), rovo (*Rubus* sp. pl.), corniolo (*Cornus mas*), lonicera (*Lonicera etrusca*), vitalba (*Clematis vitalba*).

Distribuzione nel territorio.

Cosiderata l'esistenza nel territorio di vaste superfici boschive e pascolive, la presenza di siepi interpoderali risulta scarsa e nel contesto del particolare tipo di ambiente esse assumono rilevanza ridotta, al contrario di quanto si verifica nei territori della fascia collinare. Lungo le strade e le delimitazioni poderali nelle vicinanze delle frazioni di Gualdo, Vallinfante e Macchia sono stati rinvenuti alcuni filari di siepi, non riportate sull'elaborato cartografico.

Alberate di acero campestre (acer campestre) consociato alla vite.

Il paesaggio agrario del territorio di Castelsantangelo era in passato caratterizzato da alberate di acero campestre consociato alla vite che erano particolarmente diffuse nelle aree submontane e collinari. Se ne possono osservare esempi nelle vicinanze di Gualdo e Rapegna; tuttavia allo stato attuale esse risultano poco frequenti e spesso abbandonate e in diversi casi sono stati osservati solo esemplari di acero senza viti.

Esemplari isolati, in filari o a piccoli gruppi.

E' frequente inoltre osservare grossi esemplari di roverella o di cerro, isolati o a piccoli gruppi, disposti lungo le strade, al margine dei fossi o ai limiti delle proprietà.

Elementi diffusi del paesaggio agrario (ART.37): tutela.

Nonostante il censimento è fatto obbligo, in sede di presentazione di progetti che interessino tali elementi, un rilievo accurato dell'area d'intervento al fine di verificare in dettaglio la presenza di determinate specie arboree, documentandole con esauriente servizio fotografico.

Nei confronti degli elementi di cui sopra, ancorché non risultanti nelle tavole d'indagine anzidetta (che anche in ragione della sua scala ridotta non può essere del tutto esauriente) e ferme restando tutte le disposizioni e procedure di cui alla vigente legislazione in materia di salvaguardia della flora esistente sul territorio (L.R. n°7/85 e n° 8/87), valgono le prescrizioni seguenti:

Esemplari isolati, in filari o a piccoli gruppi.

Considerato il particolare valore naturalistico e ambientale delle alberature censite, è vietato l'abbattimento delle stesse salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti la realizzazione di opere pubbliche.

L'autorizzazione all'abbattimento è rilasciata dagli organi chiamati all'approvazione dei progetti, previa verifica dell'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento.

L'Amministrazione Comunale provvederà di concerto con l'Ufficio Foreste della Regione Marche competente per territorio ed avvalendosi della collaborazione della Commissione Comunale per la protezione della natura di cui all'ART.10 della L.R. 7/85 e successive modificazioni, a catalogare tali alberature mediante apposite schede contenenti la documentazione fotografica, i dati metrici, lo stato sanitario e di conservazione e quanto altro verrà ritenuto necessario per una corretta catalogazione.

Vegetazione ripariale.

Considerato il rilevante significato naturalistico e paesistico-ambientale degli elementi individuati nonché la insostituibile funzione degli stessi nei confronti della stabilità degli argini dei ricettori e della regimazione delle acque superficiali, il Piano ne promuove la conservazione integrando la vi-

gente normativa per la salvaguardia della flora con le prescrizioni già formulate per il precedente elemento (siepi stradali e poderali).

Interventi vietati

- riduzione della copertura boschiva con dissodamento;
- abbattimento delle essenze arboree e arbustive autoctone;
- accensione di fuochi all'interno del bosco;
- alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
- captazione di quantitativi di acqua che comprometterebbero il mantenimento della vegetazione riparia;
- potature del tipo capitozzatura o che comunque stravolgano il normale portamento della specie nelle siepi;

Siepi stradali e poderali con acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum), corniolo (Cornus mas), biancospino (Crataegus monogyna).

Ancorché non rilevate nelle Tavole d'Indagine, costituendo le stesse un elemento unitario di valore paesistico, se ne prescrive il mantenimento, a meno di inderogabili esigenze attinenti alla realizzazione di opere pubbliche.

Inoltre prescrive:

a) per le alberature poderali una fascia di rispetto di m. 3 per lato dall'asse di tali alberature all'interno della quale non sono consentite lavorazioni agricole che possono pregiudicare la conservazione delle alberature, né spargimento di antiparassitari, diserbanti, né l'accensione di fuochi; per le siepi stradali e poderali una fascia di rispetto come sopra dal limite di tale vegetazione.

Alberate di acero campestre (acer campestre) consociato alla vite.

L'alberata marchigiana e i campi arborati, che caratterizzano in maniera molto netta il paesaggio agrario del Comune. Queste aree ad agricoltura estensiva, costituiscono importanti elementi del paesaggio agrario storico che, con l'abbandono delle pratiche colturali tradizionali (sia nella coltivazione che nella cura dell'albero) vanno comunque riducendosi.

Pertanto per il loro valore, e per il loro contributo al mantenimento della diversità agraria e al mantenimento delle reti di connessione ecologica locale, così come indicato nel PTC, si consiglia la loro conservazione.

Altri tipi di vegetazione: Identificazione.

In questo gruppo vengono comprese tutte quelle tipologie che non trovano collocazione nelle altre categorie del patrimonio botanico-vegetazionale, come la vegetazione ornamentale, i campi, la vegetazione scarsa o nulla e altri tipi di uso del suolo.

Altri tipi di vegetazione individuati: vegetazione ornamentale.

Nel territorio in esame la vegetazione ornamentale è molto limitata, in conseguenza della ridotta estensione degli insediamenti abitativi; si rilevano comunque all'interno del paese di Castelsantangelo diverse aree private e pubbliche con vegetazione ornamentale costituita da abeti rossi, cedri, pini, altre conifere e latifoglie di vario genere.

Campi e altri tipi di uso del suolo.

Con questa definizione vengono individuate altre aree come i campi, gli insediamenti abitativi, le cave, le aree prive di vegetazione.

Interventi consentiti.

Favorire l'impianto delle specie spontanee che vegetano nella fascia climatica del territorio;
sfoltimento di alberi e arbusti e liane spontanei e/o di tipo ornamentale che manifestano processi di attecchimento eccessivo tale da compromettere la struttura la fisionomia originaria ed il ruolo paesaggistico del parco.

CAP.13 – SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE.

ART.63 - TUTELA DEI CENTRI E NUCLEI STORICI

Vengono individuati dal Piano il Centro Storico relativo al capoluogo ed i Nuclei Storici relativi alle frazioni di Nocria, Vallinfante, Macchie, Rapegna, Nocelleto e Gualdo.

Il piano, a salvaguardia dell'espansione extra moenia, individua per ogni Centro e Nucleo Storico un ambito di tutela definitivo all'interno del quale potranno essere effettuati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Gli interventi potranno essere altresì subordinati alla redazione di un piano attuativo orientato alla conservazione, riqualificazione ed all'appropriato utilizzo del territorio, nonché alla salvaguardia ed al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti ai suddetti Centri e Nuclei Storici.

ART.64 - MANUFATTI DI INTERESSE STORICO

Il Piano Regolatore Generale individua una serie di manufatti edilizi che vengono ritenuti meritevoli di tutela storico-architettonica.

Alcuni di essi ricadono in aree già classificate come urbane dal Programma di Fabbricazione, altri in aree classificate come agricole dal suddetto strumento urbanistico.

a) EDIFICI URBANI

Gli edifici meritevoli di tutela e situati in aree classificate come urbane dal Programma di Fabbricazione, sono stati inseriti dal Piano Regolatore Generale nell'ambito di zone omogenee "A", "BA" o "F".

Il Piano, ai sensi dell'art.40 del PPAR e dell'ART.15 della Legge Regionale n° 13/1990, aggiorna il Censimento degli Edifici e Manufatti Storici Extraurbani, individuando l'ambito definitivo di tutela relativo a tali elementi.

b) EDIFICI EXTRAURBANI

Il Piano, ai sensi dell'art.40 del PPAR e dell'ART.15 della Legge Regionale n° 13/1990, aggiorna il Censimento degli Edifici e Manufatti Storici Extraurbani, individuando l'ambito definitivo di tutela relativo a tali elementi. Vale in ogni caso quanto disposto dall'articolo 43 delle NTA del PTC.

ART.65 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO

Il piano, a salvaguardia degli edifici storici extraurbani censiti, quando non rientranti nell'ambito di tutela di un Centro o Nucleo Storico, individua un intorno tutelato definitivamente entro il quale potranno essere effettuati esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché restauro conservativo.

Gli interventi nell'ambito di tutela definitivo potranno essere altresì subordinati alla redazione di un piano attuativo orientato alla conservazione, riqualificazione ed al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dell'edificio tutelato.

Il piano, inoltre, stabilisce che gli interventi ammessi sugli edifici storici devono essere esclusivamente volti al recupero mediante restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, mantenendo gli elementi tipologici e decorativi del preesistente, qualora il bene non presenti uno stato di conservazione tale da permetterne il recupero.

Si rimanda comunque alla specifica scheda allegata al censimento di ogni singolo edificio, per l'esatta determinazione dell'intervento ammissibile.

CAP. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART.66 - MISURE DI SALVAGUARDIA

Dalla data della delibera del Consiglio Comunale con la quale viene adottato il P.R.G., fino all'approvazione di esso a norma degli Artt. 26 e seguenti della Legge Regionale 34/1992 e successive modifiche, l'Autorità Comunale applicherà le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 Novembre 1952 n° 1902 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente, nel detto periodo non potranno essere autorizzate opere che siano in contrasto con il P.R.G. e le presenti norme.

ART.67 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI VIGENTI

Gli strumenti urbanistici esecutivi adottati approvati e convenzionati alla data di adozione del presente piano rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata della loro efficacia.

ART.68 - COSTRUZIONI INIZIATE

I Permessi a Costruire rilasciate dell'Autorità Comunale prima dell'entrata in vigore del P.R.G. conservano la loro validità anche se contrastano con le prescrizioni del Piano medesimo e delle relative norme, sempre che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di cui al DPR 380-2001.

ART.69 - ESENZIONI

La disciplina di tutela prevista dal presente Piano in adeguamento al P.P.A.R. ed al P.T.C.P. non si applica per tutti gli interventi elencati nell'ART.60 delle N.T.A. del P.P.A.R., e dell'articolo 8 delle N.T.A. del P.T.C.P.

ART.70 - ENTRATA IN VIGORE DELLE N.T.A. DEL P.R.G.

Salve restando le misure di salvaguardia di cui al precedente Art.66, le presenti norme entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul

BUR della Delibera Comunale di approvazione finale del presente strumento.

A tale data si intendono abrogate e prive di efficacia tutte le disposizioni dei Regolamenti Comunali preesistenti, che siano in contrasto con le presenti norme.